DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO PRIMO

ART. 1.

Funzioni e attribuzioni del notaio.

Il notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuendovi pubblica fede.

Il notaio è investito dell'esercizio della libera professione notarile e delle funzioni ed attribuzioni proprie con l'iscrizione nell'albo distrettuale nella cui circoscrizione trovasi la sua sede.

Spetta esclusivamente al notaio di indagare la volontà delle parti e dirigere la compilazione integrale dell'atto.

Il notaio autentica le sottoscrizioni di scritture private.

Al notaio spettano pure le seguenti attribuzioni:

1) ricevere in deposito atti pubblici o loro copie, scritture private o altri documenti, anche se redatti all'estero;

2) ricevere con giuramento atti di asseverazione di perizie stragiudiziali e di traduzioni di documenti da una lingua in un'altra;

3) vidimare libri di commercio ed altri registri;

4) rilasciare copie, estratti e certificati di libri di commercio e di altri registri e documenti esibitigli;

5) ricevere con giuramento atti di notorietà e le dichiarazioni che, secondo le leggi vigenti, possono sostituire gli atti stessi;

6) procedere a constatazioni obiettive esclusa ogni valutazione di ordine tecnico e ogni apprezzamento o giudizio;

7) rilasciare certificati di esistenza in vita;

8) sottoscrivere e presentare ricorsi di volontaria giurisdizione, riguardanti atti dei quali il notaio sia richiesto, o incarichi a lui affidati.

Il notaio inoltre espleta le altre funzioni e attribuzioni previste dalla legge e svolge ogni attività connessa all'esercizio della libera professione.

ART. 2.

Obbligatorietà del ministero notarile - Designazione del notaio.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero quando ne sia legittimamente richiesto.

La designazione del notaio spetta al contraente a cui carico sono le spese dell'atto. Ogni patto contrario sotto qualsiasi forma è nullo.

Le assemblee distrettuali adottano, con apposite delibere, i criteri necessari per assicurare, nell'interesse pubblico, il più ordinato svolgimento delle funzioni notarili e delle attività inerenti all'esercizio della professione di notaio e per assicurare la piena libertà di designazione prevista dal comma precedente.

Gli atti di protesto di cambiali e di vaglia cambiari richiesti da istituti di credito o da enti ed istituti che esercitano funzioni di assistenza creditizia o di garanzia nelle vendite rateali, nonché le autenticazioni di atti privati che danno luogo a formalità presso il pubblico registro automobilistico, sono distribuiti in deroga al principio di cui al primo comma fra i notai del distretto, con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'assemblea distrettuale ai sensi del comma che precede.

ART. 3.

Atti che il notaio non può ricevere.

Il notaio non può ricevere atti né autenticare sottoscrizioni di scritture private:

1) se essi sono espressamente vietati dalla legge in quanto viziati per il loro contenuto in sé considerato da nullità assoluta, ovvero siano manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2) se in essi intervengono, anche come rappresentanti, tutori, curatori o amministratori, il proprio coniuge o alcuno dei propri parenti o affini in linea retta, in qualunque grado e, in linea collaterale, entro il terzo grado;

3) se essi contengono disposizioni nell'interesse dello stesso notaio o di persona della quale egli sia rappresentante;

4) se essi contengono disposizioni nell'interesse del proprio coniuge o di alcuno dei propri parenti o affini contemplati nel n. 2);

5) se in essi intervengono persone che non siano assistite od autorizzate nei modi dalla legge espressamente stabiliti.

La disposizione di cui al n. 1) non è applicabile nel caso di testamento pubblico, sempre che il notaio renda edotta la parte della nullità e ne faccia espressa menzione nell'atto stesso, e sempre che non si tratti di nullità formale.

Le norme di cui ai n. 3 e 4 non sono applicabili:

a) se la disposizione è contenuta in un testamento segreto, non scritto dal notaio né da una delle persone indicate nel n. 2), che gli sia stato consegnato sigillato dal testatore, oppure in un testamento olografo, depositato chiuso dal testatore in atti del notaio;

b) se la disposizione concerne adempimenti affidati al notaio dalle parti o dalle autorità.

Le norme di cui ai nn. 2 e 4) non sono applicabili nel caso di pubblici incanti.

ART. 4.

Requisiti per la nomina a notaio.

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

1) avere la cittadinanza italiana e non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

2) avere compiuto 21 anni e non superato 35 anni alla data del decreto che indìce il concorso;

3) essere di moralità e condotta incensurata;

4) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

5) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi del presente ordinamento;

6) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;

7) aver conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una università della Repubblica;

8) aver compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di diciotto mesi;

9) aver superato il concorso per esame.

ART. 5.

Incompatibilità.

L'ufficio di notaio è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato; con l'esercizio di altra professione, con l'attività di imprenditore commerciale, con la qualità di

socio illimitatamente responsabile o di amministratore munito di rappresentanza di società commerciali, con la qualità di agente di cambio o di mediatore, con l'assunzione di pubblici servizi e con la qualità di ministro di culto.

Non sono incompatibili con l'ufficio di notaio l'esercizio delle funzioni di vice pretore onorario e di giudice conciliatore, ovvero l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura o di conciliazione nei centri che non siano sede di tribunale; l'insegnamento di grado universitario e nelle scuole di notariato e quello di materie giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione secondaria superiore.

ART. 6.

Iscrizione nell'albo.

L'iscrizione all'albo distrettuale di cui all'articolo 1 può essere chiesta dal notaio:

a) che abbia prestato il giuramento di cui all'articolo 7;

b) che abbia ottenuto presso il consiglio distrettuale la registrazione del decreto di nomina e dell'atto di prestazione del giuramento;

c) che sia munito del sigillo.

ART. 7.

Giuramento.

Il notaio presta giuramento nelle mani del presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, o di altro giudice da lui delegato, con la formula seguente:

« Consapevole della funzione pubblica di cui sono investito, giuro di osservare fedelmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

ART. 8.

Sigilli.

Il notaio deve avere un sigillo ad umido e può a sua richiesta averne anche uno identico a secco.

I sigilli, oltre allo stemma nazionale, devono portare incise le indicazioni del cognome, del nome, del titolo di notaio e della sede notarile.

ART. 9.

Repertori.

Il notaio deve tenere un repertorio per gli atti tra vivi, un repertorio per gli atti di protesto ed un repertorio per gli atti di ultima volontà. Per ciascuno di detti repertori il notaio deve tenere un fascicolo di fogli supplementari.

ART. 10.

Residenza.

Il notaio deve risiedere nel distretto in cui trovasi la sede assegnatagli.

Il notaio non può volontariamente assentarsi dal distretto per un periodo superiore ai dieci o cinque giorni in un bimestre, secondo che nella sua sede vi sia o no altro notaio in esercizio.

Per periodi maggiori di assenza, ma non superiori nel complesso a sei mesi in un biennio, è necessario il permesso del presidente del consiglio distrettuale. Quando nel biennio il periodo supera nel complesso i sei mesi il permesso è concesso dal consiglio distrettuale. La durata complessiva dei permessi non può essere superiore ad un anno in ogni quinquennio, salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi.

Il notaio chiamato alle armi è considerato in permesso di assenza per tutta la durata del servizio militare.

ART. 11.

Termine per l'assunzione delle funzioni notarili - Decadenza.

Il notaio deve assumere l'esercizio delle funzioni nella sede assegnatagli entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina o di trasferimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine suindicato può essere abbreviato per ragioni di servizio o prorogato per non oltre due mesi per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Per la riassunzione dell'esercizio delle funzioni da parte del notaio che sia stato chiamato alle armi, il termine decorre dalla data di cessazione dal servizio militare.

Il notaio decade dalla nomina o dall'ufficio se non assume l'esercizio delle funzioni entro i termini sopra indicati.

ART. 12.

Provvedimenti concernenti lo stato del notaio.

La nomina a notaio, la decadenza dalla nomina e dall'ufficio e la dispensa a domanda o per limiti di età sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

Salvo che sia diversamente stabilito, qualsiasi altro provvedimento concernente lo stato dei notai è emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato dei notai sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 13.

Titolo di notaio.

Il notaio cessato dall'esercizio conserva il titolo salvo che la cessazione sia conseguente a provvedimento di destituzione.

TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE DEL NOTARIATO

CAPO I
DISTRETTI E SEDI NOTARILI. ZONE REGIONALI

ART. 14.

Distretti notarili.

Ogni circoscrizione territoriale di tribunale costituisce un distretto notarile, con capoluogo nel comune ove ha sede il tribunale.

Qualsiasi modificazione nelle circoscrizioni o nelle sedi di tribunale produce analoghe variazioni nei corrispondenti distretti notarili.

ART. 15.

Riunione di distretti.

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 posti di notaio, è riunito salvo che ricorrano circostanze eccezionali, ad altro distret-

to limitrofo. La riunione deve essere effettuata con distretti limitrofi della stessa provincia che abbiano il minor numero di posti di notaio assegnati. Nel caso che nella stessa provincia non vi siano distretti con i quali possa effettuarsi la riunione, questa avverrà con distretti limitrofi, compresi nell'ambito del territorio della Regione, che abbiano il minor numero di posti di notaio assegnati.

Il distretto cui siano assegnati più di quindici posti di notaio può ugualmente riunirsi ad altro o ad altri distretti limitrofi compresi nel territorio della stessa Regione, a seguito di deliberazione delle rispettive assemblee distrettuali prese a maggioranza di almeno i due terzi dei notai assegnati al rispettivo distretto.

I distretti riuniti si considerano a tutti gli effetti come unico distretto con capoluogo nel comune sede di tribunale designato nel decreto di riunione; i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria previsti dalla presente legge spettano alle autorità giudiziarie del capoluogo del distretto.

ART. 16.

Separazione dei distretti.

Quando uno dei distretti riuniti raggiunga il numero di quindici posti di notaio, sempre che l'altro o gli altri distretti raggiungano il numero complessivo di quindici posti di notaio, si può provvedere alla separazione.

I distretti riuniti a norma del secondo comma dell'articolo 15, possono essere separati con l'osservanza delle modalità ivi previste.

ART. 17.

Determinazione delle sedi notarili e dei posti di notaio.

Le sedi notarili di ciascun distretto e il numero dei posti di notaio di ciascuna sede sono determinati sulla base della quantità degli affari, della popolazione, dell'estensione del territorio, dei mezzi di comunicazione, delle condizioni economiche locali, dell'incidenza dei costi del servizio notarile, nonché dell'importo medio degli onorari di repertorio del distretto nell'ultimo triennio, calcolato sul numero dei posti asegnati, raffrontato con la media di tali onorari per l'intero territorio nazionale nello stesso periodo.

Un posto di notaio è assegnato ad una sede se il numero degli atti conservati, che

siano stati ricevuti o autenticati durante l'ultimo triennio, nell'interesse di persone residenti o relativi a beni situati nel territorio della sede, raggiunge almeno seicento e la popolazione del territorio stesso è di almeno dodicimila abitanti.

Un posto di notaio è assegnato ad una sede, anche in mancanza delle condizioni indicate nel secondo comma, quando ricorrano circostanze speciali, in relazione agli elementi previsti nel primo comma.

Più posti di notaio sono assegnati ad una sede nel numero che risulta necessario, tenuto conto particolarmente del numero degli atti conservati, che siano stati ricevuti o autenticati da ciascun notaio nell'ultimo triennio, nell'interesse di persone residenti o relativi beni situati nel territorio della sede, nonché dell'importo medio degli onorari di repertorio percepiti da ciascun notaio nel periodo stesso.

Nei comuni che non siano sedi di notaio, possono essere istituite, tenuto conto delle condizioni topografiche, delle esigenze di servizio e di altre speciali circostanze, sedi aggregate a sedi notarili viciniori.

L'assistenza nella sede aggregata è obbligatoria nei giorni e nelle ore stabiliti dal consiglio distrettuale.

ART. 18.

Tabelle delle sedi e dei posti di notaio.

La tabella delle sedi notarili e del numero dei posti di notaio è riveduta, di massima, ogni cinque anni.

Da una revisione all'altra deve decorrere un periodo non inferiore a tre anni.

ART. 19.

Condizione dei titolari dei posti soppressi.

Nel caso di soppressione di posti derivante dalla revisione delle tabelle, il provvedimento, per le sedi con più notai in esercizio, si applica nei riguardi dei notai che hanno minor durata di esercizio nella sede e, a parità, minore anzianità dalla nomina.

In caso di pari anzianità dalla nomina, l'anzianità è desunta dalla posizione nella graduatoria dell'esame di concorso.

I notai titolari di posti soppressi rimangono in esercizio in soprannumero nelle rispettive sedi finché non conseguono il trasferimento ad altro posto.

ART. 20.

Zone regionali.

Ogni circoscrizione territoriale di regione costituisce una zona regionale con sede nel comune capoluogo.

Quando i posti di notaio di una regione sono inferiori al numero di 50, il suo territorio è unito, sentiti anche i consigli notarili distrettuali interessati, a quello di una regione limitrofa ed insieme costituiscono unica zona regionale con capoluogo nel comune designato dal provvedimento relativo.

ART. 21.

Competenze e pubblicazione dei provvedimenti.

I provvedimenti previsti in questo capo sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i pareri delle competenti corti d'appello e del Consiglio nazionale del notariato.

L'istituzione delle sedi aggregate è disposta con decreto del presidente della corte d'appello su proposta del consiglio distrettuale.

Detti provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

CAPO II

ORDINE DEI NOTAI E CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO. CONSIGLI NOTARILI

SEZIONE I.

Ordine dei notai e Consiglio nazionale del notariato.

ART. 22.

Ordine dei notai.

I notai in esercizio nel territorio della Repubblica costituiscono l'Ordine dei notai, persona giuridica di diritto pubblico.

ART. 23.

Organi.

Sono organi dell'Ordine dei notai: il presidente; il Consiglio nazionale del notariato;

le assemblee regionali e distrettuali; i consigli notarili regionali e distrettuali ed i rispettivi presidenti.

ART. 24.

Presidente dell'Ordine.

Presidente dell'Ordine dei notai è il presidente del Consiglio nazionale del notariato.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e indìce le elezioni dei componenti il consiglio nazionale.

ART. 25.

Consiglio nazionale del notariato.

Il Consiglio nazionale del notariato ha sede in Roma. I suoi componenti sono eletti per zona su base regionale, in modo che sia assegnato per ciascuna delle zone regionali previste dall'articolo 20 un rappresentante quando i posti di notaio siano inferiori a 300 e due rappresentanti quando il numero dei posti sia superiore.

I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio. Essi possono essere rieletti.

Quando per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, venga a mancare un numero di componenti superiore alla metà, si procede a nuove elezioni dell'intero consiglio. Negli altri casi si fa luogo a sostituzione mediante elezioni suppletive nelle rispettive zone, per la restante durata in carica dell'intero consiglio.

ART. 26.

Attribuzioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale del notariato:

a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e ogni altro argomento che interessa la professione di notaio;

b) tutela i diritti, le funzioni ed i compiti inerenti al notariato ed all'esercizio della professione di notaio, nonché gli interessi della categoria;

c) promuove studi e attua iniziative intesi al perfezionamento della professione notarile o comunque ad accrescere il prestigio

della categoria, sia in campo nazionale sia in campo internazionale;

d) presenta al Ministro di grazia e giustizia ed alle altre autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di notariato o comunque relative all'esercizio della professione di notaio;

e) elegge fra i propri componenti gli amministratori della cassa nazionale del notariato a norma dell'articolo 157;

f) vigila sul funzionamento dei consigli regionali e distrettuali;

g) delibera il riconoscimento di scuole di notariato e vigila sul loro funzionamento;

h) determina con deliberazione soggetta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia la tariffa degli onorari, dei diritti e dei rimborsi di spese spettanti ai notai e ai consigli distrettuali e regionali;

i) delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo del Consiglio stesso;

l) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge.

ART. 27.

Elezione del Consiglio nazionale.

I membri del Consiglio nazionale sono eletti, a norma dell'articolo 25, nelle zone regionali nei seggi predisposti presso le singole sedi dei consigli distrettuali. Ciascun notaio in esercizio ha diritto di voto. La votazione è fatta a scrutinio segreto. Il risultato della votazione è comunicato da ciascun consiglio regionale al Ministro di grazia e giustizia.

In ciascuna zona si intende eletto il notaio che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si intende eletto il candidato più anziano per esercizio professionale.

Contro la validità delle operazioni elettorali, può essere proposto reclamo al Ministro di grazia e giustizia, nel termine di 15 giorni dalla effettuata votazione.

Quando una elezione venga annullata il Ministro di grazia e giustizia stabilisce il termine entro il quale la stessa deve essere rinnovata.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge e accertati i risultati definitivi delle elezioni, proclama gli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

ART. 28.

Cariche in seno al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale elegge, fra i suoi componenti, il presidente, due vicepresidenti e il segretario.

Il presidente del Consiglio nazionale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del comitato.

I vicepresidenti sostituiscono il presidente, in caso di assenza o impedimento con priorità del più anziano nell'esercizio professionale.

ART. 29.

Comitato esecutivo.

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un Comitato esecutivo, costituito da cinque a nove membri, tra i quali il presidente, determinandone i compiti.

ART. 30.

Riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con avviso spedito ai componenti almeno dodici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in un termine più breve anche a mezzo di telegramma. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio nazionale è inoltre convocato a seguito di richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale del notariato è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si ha per respinta.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

I componenti del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengono all'adunanza per tre volte consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Le norme di cui sopra si applicano in quanto compatibili alle riunioni del Comitato esecutivo.

ART. 31.

Scioglimento del Consiglio.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, può sciogliere il Consiglio nazionale del notariato qualora questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista nel violarli o nel non adempierli, o per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate da una Commissione straordinaria di tre notai in esercizio, non facenti parte del disciolto Consiglio, di cui uno in funzione di presidente, da nominarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento la Commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio. Nei trenta giorni successivi alle elezioni la Commissione provvede alla convocazione e all'insediamento del nuovo Consiglio.

SEZIONE II.

Consigli notarili.

ART. 32.

Consiglio notarile regionale.

In ogni zona regionale è costituito un consiglio notarile regionale, con sede nel capoluogo della zona stessa.

Il consiglio notarile regionale è composto di sette, nove, undici membri a seconda che il numero dei posti di notaio assegnati ai distretti della zona non superi i cento o superi rispettivamente i cento o i duecento; ed in modo che sia comunque assicurata la rappresentanza di ciascun distretto.

I componenti del consiglio notarile regionale, durano in carica tre anni, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, e possono essere rieletti.

Il consiglio regionale nomina tra i suoi componenti il presidente, il segretario e il tesoriere. Le cariche di segretario e di tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

ART. 33.

Attribuzioni del consiglio notarile regionale.

Il consiglio notarile regionale nell'ambito della propria circoscrizione:

a) tutela i diritti, le funzioni ed i compiti inerenti al notariato ed all'esercizio della professione di notaio, nonché gli interessi della categoria e propone al Consiglio nazionale gli opportuni provvedimenti;

b) esercita le funzioni disciplinari a norma della presente legge; propone al presidente del Consiglio nazionale del notariato ispezioni straordinarie;

c) può promuovere l'istituzione di scuole di notariato e qualsiasi altra iniziativa culturale;

d) trasmette, col proprio parere, al Consiglio nazionale le proposte dei consigli distrettuali per eventuali variazioni alla tabella delle sedi e dei posti di notaio;

e) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate dalla legge.

ART. 34.

Presidente del consiglio regionale.

Il presidente del consiglio notarile regionale dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio ed esercita, in caso di urgenza, fatta eccezione per la materia disciplinare, i poteri del consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.

ART. 35.

Assemblea regionale.

I notai in esercizio nei distretti appartenenti alla stessa zona regionale si riuniscono in assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno:

a) per deliberare, su proposta del consiglio notarile regionale, in merito al conto consuntivo e al bilancio preventivo del consiglio stesso;

b) per procedere, quando occorra, alla elezione dei membri del consiglio notarile regionale a norma dell'articolo 32.

L'assemblea regionale è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio notarile regionale lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta avanzata da un consiglio distrettuale o da un decimo almeno dei notai in esercizio nella zona:

a) per deliberare su argomenti che interessino il notariato, l'esercizio della professione di notaio e gli interessi della categoria nell'ambito della zona;

b) per formulare voti e proposte da sottoporre all'esame del Consiglio nazionale.

La partecipazione all'assemblea è obbligatoria.

ART. 36.

Consiglio distrettuale.

In ogni distretto è costituito un consiglio distrettuale che ha sede nel comune capoluogo del distretto ed è composto di cinque o sette o nove membri a seconda che il numero dei notai assegnati al distretto non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta o i sessanta.

I componenti del consiglio distrettuale durano in carica tre anni, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio e possono essere rieletti.

Il consiglio distrettuale nomina fra i suoi componenti il presidente, il segretario e il tesoriere. Le cariche di segretario e di tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

ART. 37.

Attribuzioni del consiglio distrettuale.

Il consiglio distrettuale, nell'ambito della propria circoscrizione:

a) tutela i diritti, le funzioni ed i compiti inerenti al notariato ed all'esercizio della professione di notaio, nonché gli interessi della categoria e propone al consiglio regionale o al Consiglio nazionale i provvedimenti opportuni;

b) esercita funzioni di vigilanza sulla condotta dei notai e ne informa il consiglio regionale; propone al presidente del Consiglio nazionale ispezioni straordinarie;

c) esercita funzioni disciplinari ai sensi della presente legge;

d) provvede alla tenuta dell'albo dei notai;

e) propone le eventuali variazioni alla tabella delle sedi e dei posti di notaio;

f) adotta i provvedimenti ritenuti più idonei in relazione alle condizioni del distretto, in esecuzione delle deliberazioni prese al riguardo dall'assemblea per assicurare, nell'interesse pubblico, il più ordinato svolgimento delle funzioni notarili e delle attività inerenti all'esercizio della professione di notaio;

g) adotta, in esecuzione della deliberazione presa dall'assemblea distrettuale a norma dell'articolo 41, secondo comma, lettera *d*) della presente legge, i provvedimenti relativi ed in particolare quelli concernenti la distribuzione fra i notai del distretto degli atti indicati nel comma quarto dell'articolo 2, determinando le opportune modalità di attuazione;

h) concede permessi di assenza ai sensi dell'articolo 10;

i) nomina la commissione prevista dal successivo articolo 138, primo comma;

l) esercita funzioni conciliative;

m) delibera sull'ammissione alla pratica notarile, vigila sulla condotta dei praticanti e sull'esatto adempimento dei loro doveri, provvede alla tenuta del registro dei praticanti stessi;

n) amministra i fondi del consiglio e ogni altro bene di sua pertinenza;

o) istruisce le domande dirette dai notai e loro familiari alla Cassa nazionale del notariato, esprimendo il proprio parere motivato;

p) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate dalla legge.

Il consiglio distrettuale, inoltre, forma ed aggiorna l'albo dei notai del distretto, con la indicazione:

a) delle sedi a ciascuno assegnate e dei relativi giorni ed ore di assistenza obbligatoria;

b) delle frazioni in cui ciascun notaio è tenuto a prestare assistenza;

c) degli uffici sussidiari che ciascun notaio sia stato autorizzato ad istituire e dei relativi giorni ed ore di assistenza obbligatoria.

L'albo e le sue successive variazioni sono pubblicati per estratto nel *Foglio annunzi legali* della provincia interessata; copia dell'albo è comunicata annualmente ai comuni del distretto.

ART. 38.

Presidente del consiglio distrettuale.

Il Presidente del consiglio distrettuale svolge i compiti ad esso demandati dalla legge, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio, esercita in caso di urgenza, fatta eccezione per la materia disciplinare, i poteri del consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.

ART. 39.

Funzionamento dei consigli regionali e distrettuali.

I consigli regionali e i consigli distrettuali sono convocati dai loro presidenti, con avviso spedito ai componenti rispettivamente almeno otto e cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in un termine più breve, anche a mezzo di telegramma, purché l'oggetto non riguardi i procedimenti disciplinari. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni dei suddetti organi è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

I componenti dei consigli che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal rispettivo consiglio.

Nel caso in cui un consiglio non possa validamente deliberare per mancanza di numero, la dichiarazione di decadenza sarà fatta rispettivamente dal Consiglio nazionale del notariato per i componenti il consiglio regionale e dal consiglio regionale per i componenti il consiglio distrettuale; dal Consiglio nazionale del notariato in caso di contemporanea decadenza del consiglio regionale e del consiglio distrettuale.

Entro un mese dalla dichiarazione di decadenza si procede da parte dell'assemblea rispettiva a nuove elezioni.

ART. 40.

Scioglimento dei consigli distrettuali e regionali.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il procuratore della Repubblica e il consiglio nazionale può sciogliere il consiglio distrettuale quando questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista nel violarli o nel non adempierli.

In caso di scioglimento e fino alla rinnovazione del consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del consiglio regionale o da un notaio in esercizio da lui delegato, che provvede entro novanta giorni alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Il nuovo consiglio è convocato dal presidente del consiglio regionale o da un notaio in esercizio da lui delegato.

Lo scioglimento del consiglio regionale è deliberato dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti il procuratore generale presso la corte d'appello del capoluogo regionale e il consiglio nazionale per i motivi indicati nel primo comma.

In caso di scioglimento e fino alla rinnovazione del consiglio regionale, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del consiglio nazionale o da un notaio in esercizio da lui delegato che provvede entro novanta giorni alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Il nuovo consiglio è convocato dal presidente del consiglio nazionale o dal notaio in esercizio da lui delegato.

Si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 39.

ART. 41.

Assemblee distrettuali.

I notai in esercizio nei singoli distretti si riuniscono in assemblee entro il mese di febbraio di ciascun anno:

a) per deliberare, su proposta del consiglio distrettuale, in merito al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alla tabella della tassa distrettuale di cui all'articolo 43;

b) per procedere, ove occorra, alla elezione dei membri del consiglio distrettuale;

c) per deliberare le eventuali modifiche dei criteri adottati a norma della lettera *d*) del successivo comma del presente articolo.

L'assemblea distrettuale può inoltre essere convocata quando sia ritenuto necessario o opportuno dal consiglio distrettuale o a domanda di un quinto almeno dei notai in esercizio nel distretto;

a) per deliberare su argomenti che interessino il notariato, l'esercizio della professione di notaio e gli interessi della categoria, nell'ambito del distretto;

b) per formulare voti e proposte da sottoporre all'esame del consiglio regionale e del consiglio nazionale;

c) per deliberare ai sensi degli articoli 15 e 16;

d) per deliberare sui criteri relativi all'attività notarile del distretto ai sensi del terzo comma dell'articolo 2; i criteri di distribuzione debbono tener conto in particolare dei notai cui sono attribuiti gli assegni integrativi

di cui all'articolo 154, primo comma, lettera *a*).

La partecipazione all'assemblea distrettuale è obbligatoria.

Le delibere di cui alla lettera *d*) del secondo comma ed alla lettera *c*) del primo comma sono sottoposte all'approvazione del Consiglio nazionale del notariato, il quale deve motivare la sua eventuale non approvazione; contro la delibera di rigetto il consiglio notarile distrettuale, sentita l'assemblea, può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 42.

Convocazione e funzionamento delle assemblee distrettuali e regionali.

Le assemblee distrettuali e regionali sono convocate dai presidenti dei rispettivi consigli con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal presidente dei rispettivi consigli o dal consigliere più anziano d'esercizio. Essa è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno metà dei notai in esercizio nel distretto o nella regione e, in difetto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei notai intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei notai presenti. A parità di voti la proposta si ha per respinta.

Le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 41 lettera *c*) sono adottate col voto favorevole di tanti notai che rappresentino la maggioranza degli esercenti nel distretto.

La votazione per l'elezione a cariche ha luogo per scrutinio segreto. In prima votazione sono eletti nell'ordine i notai che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché ciascuno abbia ottenuto almeno la metà dei voti dei presenti. Se nessuno ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero dei membri per il quale è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione nella quale si intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si intende eletto il più anziano di esercizio notarile, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

L'ufficio di presidente e quello di segretario dell'assemblea sono tenuti rispettivamente

dal presidente e dal segretario del consiglio distrettuale o regionale, o, in caso di assenza o di impedimento da chi ne fa le veci.

ART. 43.

Spese per il funzionamento dei Consigli.

Le spese per il funzionamento e per l'attuazione delle finalità del Consiglio nazionale sono a carico della Cassa nazionale del notariato.

Per il funzionamento dei consigli distrettuali è dovuta da ciascun notaio delle rispettive circoscrizioni una tassa che è determinata in base agli onorari percepiti nell'anno precedente.

Alle spese per il funzionamento dei consigli regionali provvedono i consigli distrettuali compresi nella rispettiva zona regionale in proporzione ai posti di notaio assegnati a ciascun distretto.

La disciplina giuridica ed economica del personale del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili regionali è stabilita mediante appositi regolamenti deliberati rispettivamente dagli stessi consigli e sottoposti all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI

CAPO I

NOMINA E TRASFERIMENTO DEI NOTAI

SEZIONE I.

Nomina dei notai.

ART. 44.

Concorso per la nomina.

Il concorso per la nomina a notaio è indetto di massima ogni anno con decreto del Ministro di grazia e giustizia per un numero di posti determinato.

Col medesimo o con successivo decreto sono indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte.

ART. 45.

Requisiti per l'ammissione al concorso.

L'aspirante al concorso per la nomina a notaio deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 4, nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile, con la indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile distrettuale, nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento dei requisiti della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Alla domanda i concorrenti dovranno allegare:

quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale per ammissione ad esami di abilitazione professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esami per la nomina a notaio;

quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso, a pena di decadenza, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Sull'ammissione al concorso decide il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 46.

Vigilanza del Ministro.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sulle operazioni del concorso.

ART. 47.

Svolgimento del concorso.

Il concorso ha carattere nazionale ed ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è costituita da cinque componenti effettivi:

a) un magistrato di Cassazione con funzioni direttive o di grado equiparato, il quale la presiede;

b) un docente in materia di diritto privato in una università o in un istituto superiore di grado universitario;

c) un magistrato con funzioni non inferiori a quelle di magistrato d'appello, addetto al Ministero di grazia e giustizia con funzioni di direttore di ufficio;

d) due notai, anche se cessati dall'esercizio, scelti sentito il Consiglio nazionale del notariato.

Fanno parte altresì della commissione, quali supplenti, un vice presidente avente la qualifica di magistrato di Cassazione e quattro componenti, di cui un docente, un magistrato e due notai, che abbiano i requisiti stabiliti per gli effettivi.

Le funzioni di segretario sono espletate da magistrati addetti al Ministero i quali possono essere coadiuvati da impiegati del Ministero stesso.

Le altre norme per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della commissione sono stabilite dal regolamento.

ART. 48.

Materie di esame.

L'esame scritto consta di tre prove di carattere teorico-pratico riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà, ed un ricorso di volontaria giurisdizione. Ciascuna prova comprende la compilazione dell'atto o del ri-

corso, lo svolgimento dei princìpi attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consta di tre prove sulle seguenti materie:

1) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'attività del notaio;

2) diritto processuale civile, limitatamente agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'attività del notaio, e ordinamento del notariato;

3) disposizioni concernenti i pubblici registri e l'ordinamento tributario, con particolare riguardo ai settori che hanno attinenza con le funzioni notarili.

ART. 49.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei.

La commissione esaminatrice, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria di merito di coloro che hanno riportato la idoneità.

A parità di voti, la precedenza in graduatoria è determinata, anzitutto, dall'aver conseguito l'idoneità in un precedente concorso per la nomina a notaio e, in secondo luogo, dalle disposizioni relative ai titoli di preferenza che saranno determinate dal regolamento sulla base di criteri direttivi desunti dalle analoghe disposizioni riguardanti i concorsi per pubblici impieghi.

ART. 50.

Approvazione della graduatoria – Presentazione dei documenti – Elenco dei posti disponibili.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina, e pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dall'amministrazione a presentare, nel termine e con le modalità stabiliti nel bando di concorso, a pena di decadenza:

a) l'estratto dell'atto di nascita;

b) il certificato di cittadinanza italiana;

c) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla compe-

tente autorità accademica in sostituzione del diploma;

d) il certificato di compiuta pratica notarile;

e) il certificato medico attestante lo stato fisico dell'aspirante e tutto quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della inesistenza di difetti che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle citate lettere *b*) ed *e*), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

Col medesimo decreto di cui al primo comma il Ministro, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ha facoltà di aumentare fino ad un decimo il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

I concorrenti classificati entro il numero dei posti da conferire sono vincitori del concorso.

Insieme con la graduatoria è pubblicato l'elenco dei posti scelti fra quelli rimasti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti.

ART. 51.

Nomina dei notai.

I vincitori del concorso sono nominati secondo l'ordine della graduatoria, con destinazione alle sedi comprese nell'elenco pubblicato, in base alle indicazioni di preferenza che essi abbiano fatto pervenire al Ministero nel termine di trenta giorni da quello della pubblicazione dell'elenco.

Qualora manchino tali indicazioni oppure nessuna delle sedi preferite possa essere assegnata per la posizione in graduatoria, si provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Coloro che rinuncino al concorso prima di avere ottenuto la nomina o che per qualsiasi motivo non possono conseguirla ovvero decadono dalla nomina già conseguita, sono sostituiti, secondo l'ordine della graduatoria, da coloro che sono risultati idonei.

Gli effetti del concorso cessano dopo avvenute le nomine e le eventuali sostituzioni previste nel presente articolo.

SEZIONE II.

Trasferimento dei notai.

ART. 52.

Concorso per trasferimento - Iscrizione d'ufficio.

I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro 60 giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso, e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 5.000 per ciascun posto richiesto.

Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto può essere revocato, entro i sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.

In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che a norma dell'articolo 56, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza. È in facoltà del Ministro ammetterli al concorso per gravi e comprovati motivi sopravvenuti successivamente alla data di pubblicazione del decreto di trasferimento.

ART. 53.

Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 57, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per

ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni due trecentesimi in più; ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti; e con l'ulteriore aumento di due punti per l'idoneità conseguita in precedente concorso per esami;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritti all'albo o come coadiutore o a norma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1913, n. 89, o come sostituto a norma della presente legge, in ragione di un punto per ciascun anno, fino ad un massimo di 10 punti; l'eventuale cumulo del punteggio previsto al n. 1) non potrà comunque eccedere il massimo di 15 punti;

4) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, fino a due punti;

5) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanzarie nelle università o negli istituti assimilati, fino a due punti non cumulabili coi punti di cui al n. 4);

6) l'esercizio di funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno un biennio, fino a due punti;

7) l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un biennio fino a due punti;

8) il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un biennio, fino a due punti;

9) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di tre punti non cumulabili con i punti di cui ai nn. 4) e 5);

10) la vincita di concorso a pubblico impiego o di esame di Stato per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza, fino a mezzo punto, sempreché non riferentesi ad esercizio o servizio già valutati a norma dei nn. 6), 7), 8);

11) la residenza per almeno cinque anni, o il precedente esercizio notarile per almeno due anni, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di due punti;

12) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche o finanziarie, valutabili fino a tre punti, a giudizio motivato dalla commissione prevista dall'articolo 58:

13) l'operosità, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 55, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai consigli distrettuali competenti.

ART. 54.

Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata:

1) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

2) dall'aver ricoperto cariche negli organi del notariato;

3) dall'avere esercitato funzioni notarili come coadiutore o a norma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1913, n. 89, o di sostituto a norma della presente legge, nel distretto notarile, nel quale è il posto da conferire;

4) dalla condizione di coniuge o parente, entro il terzo grado, di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio e che abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

5) dalla situazione di famiglia;

6) dalla condizione di mutilato o invalido di guerra o di combattente o di insignito di decorazione al valor militare.

ART. 55.

Esclusione dal concorso.

La commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione.

ART. 56.

Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni.

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capo-

luogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggiore numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parità, dell'anzianità di esercizio nel distretto precedente.

ART. 57.

Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento.

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perché non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

ART. 58.

Commissione per i concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal direttore dell'ufficio

del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, che è designato ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la commissione redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sua spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile, ed esibizione della relativa quietanza.

ART. 59.

Nuovo concorso.

È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaio vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notai in esercizio.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ NOTARILE

SEZIONE I.

Sede dei notai.

ART. 60.

Esercizio nel distretto.

Il notaio non può esercitare le sue funzioni ed attribuzioni fuori del territorio del distretto al quale appartiene la sede assegnatagli, fatta eccezione per la presentazione dei ricorsi previsti nel n. 8 dell'articolo 1.

ART. 61.

Studio notarile.

Il notaio deve tenere lo studio nel comune o nella frazione di comune ove trovasi la sede assegnatagli. È fatto divieto al notaio di tenere altro studio oltre quello innanzi indicato.

L'assistenza allo studio è obbligatoria nei giorni e nelle ore stabiliti dal consiglio distrettuale. I giorni di assistenza non possono es-

sere meno di tre per settimana, né essere immediatamente consecutivi gli uni agli altri se fissati nel numero minimo.

Quando il notaio è stato autorizzato ad aprire ufficio sussidiario in altra sede dello stesso distretto, secondo le disposizioni degli articoli 64 e seguenti, l'assistenza allo studio sussidiario è obbligatoria per almeno due giorni la settimana non consecutivi e nelle ore stabiliti come sopra.

I giorni e le ore di assistenza sono indicati con avviso esposto al pubblico.

ART. 62.

Assistenza nelle frazioni di comune.

Il consiglio distrettuale, quando speciali circostanze lo richiedono, dispone che il notaio presti assistenza in una o più frazioni del comune al quale appartiene la sua sede; quando alla sede sono assegnati più notai, dispone quali di essi debbano provvedere all'assistenza di cui sopra, tenuto conto della loro anzianità di esercizio nella sede stessa, e, possibilmente, delle richieste dei notai.

I giorni e le ore di assistenza sono stabiliti a norma dell'articolo precedente.

ART. 63.

Esercizio in altre sedi del distretto.

Il notaio, se richiesto dalle parti, può esercitare le funzioni anche in altre sedi del distretto, salvo che nei giorni festivi o di mercato, purché tale esercizio non rivesta carattere di periodicità e di abitualità. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà o quando la sede sia vacante o quando per il notaio assegnato alla sede sussistano motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, o sospensione dall'ufficio.

SEZIONE II.

Uffici sussidiari.

ART. 64.

Ufficio sussidiario.

Il consiglio distrettuale può consentire la istituzione, da parte dei notai di altre sedi del distretto, di uffici sussidiari in numero non superiore alla metà del numero dei posti asse-

gnati alla sede nella quale gli uffici suddetti saranno istituiti.

A nessun notaio può essere consentito di istituire più di un ufficio sussidiario.

ART. 65.

Autorizzazione all'istituzione di un ufficio sussidiario.

L'autorizzazione all'istituzione di ufficio sussidiario è rilasciata su domanda dell'interessato dal consiglio distrettuale, con delibera motivata.

Quando l'istituzione dell'ufficio sussidiario è richiesta da più notai, il consiglio distrettuale tiene conto dell'anzianità di esercizio professionale nel distretto; a parità, dell'anzianità di nomina; qualora anche l'anzianità di nomina sia la stessa, della precedenza in graduatoria.

L'autorizzazione è subordinata alla preventiva determinazione del vincolo di assistenza allo studio nella propria sede, ai sensi dell'articolo 61.

ART. 66.

Trasferimento del notaio.

Il notaio che è stato autorizzato all'istituzione di ufficio sussidiario, deve partecipare a tutti i concorsi per trasferimento alla sede ove tale ufficio è istituito, dandone comunicazione scritta al consiglio distrettuale.

Il notaio che abbia conseguito il trasferimento a detta sede non può istituire ufficio sussidiario nella sede precedente.

ART. 67.

Revoca dell'autorizzazione.

Il consiglio distrettuale revoca l'autorizzazione all'istituzione dell'ufficio sussidiario se il notaio non abbia ottemperato alle disposizioni dell'articolo 66 e alle altre disposizioni del regolamento, o sia incorso in una sanzione disciplinare per avere contravvenuto a disposizioni degli articoli 60, 61, 62 e 63.

ART. 68.

Reclami.

I provvedimenti del consiglio distrettuale previsti negli articoli 61, 62, 65 e 67, sono pubblicati per estratto nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia interessata.

Contro i detti provvedimenti è ammesso reclamo entro un mese dalla data di pubblicazione dei medesimi, al consiglio regionale. La decisione del consiglio regionale è definitiva.

SEZIONE III.

Sostituti e delegati del notaio.

ART. 69.

Sostituto del notaio.

A richiesta del notaio in permesso di assenza o temporaneamente impedito, il presidente del consiglio distrettuale può nominare un sostituto, nella persona designata dal notaio stesso.

Possono essere nominati sostituti:

a) i notai in esercizio nello stesso distretto del notaio sostituito;

b) i notai vincitori di concorso per esame nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di nomina e l'iscrizione nell'albo distrettuale;

c) i notai cessati dal servizio per motivi che non ostino allo svolgimento dell'attività notarile, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per l'esercizio della professione, nonché coloro che siano stati dichiarati idonei in un concorso per la nomina a notaio o abbiano conseguito l'idoneità o l'abilitazione negli esami previsti dalle disposizioni anteriori alla legge 14 novembre 1926, n. 1953. fino al raggiungimento del limite di età stabilita per l'esercizio della professione.

Il sostituto esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio sostituito e ne assume tutti gli obblighi. salva restando la responsabilità solidale col sostituito.

ART. 70.

Notaio delegato all'esercizio in altra sede.

Nelle sedi vacanti, e nelle sedi in cui i notai titolari siano in permesso di assenza o sospesi dall'esercizio o altrimenti impediti, quando non vi siano sostituti, nominati a norma dell'articolo precedente, il presidente del consiglio distrettuale può, previo motivato parere del consiglio stesso, delegare uno o più notai del distretto, in numero non superiore a quello dei posti assegnati alla

sede, ad esercitarvi temporaneamente le funzioni notarili, nei giorni e nelle ore stabiliti dal presidente stesso.

ART. 71.

Notaio delegato d'ufficio per alcune funzioni.

Quando il notaio sia in permesso di assenza o non possa esercitare le proprie funzioni per altro impedimento temporaneo e non sia stato nominato un sostituto, a norma dell'articolo 70, ovvero quando il notaio sia sospeso, il presidente del consiglio distrettuale delega un altro notaio per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Il notaio delegato è scelto fra i notai in esercizio nella stessa sede o in altra sede del distretto, su proposta del notaio in permesso o impedito; il notaio sospeso non ha facoltà di designazione.

ART. 72.

Deposito di atti presso il notaio delegato.

Nel caso di sospensione del notaio, il presidente del consiglio distrettuale stabilisce se gli atti, i repertori e i registri devono rimanere nello studio del notaio sospeso o essere depositati presso il notaio delegato.

In tutti i casi indicati nell'articolo 71, ove non risulti assicurata la custodia degli atti, repertori e registri, ne è disposto il deposito presso il notaio delegato.

Della consegna degli atti, repertori e registri al notaio depositario, e della restituzione di essi al notaio che riassume l'esercizio, è redatto verbale, con l'intervento del presidente del consiglio distrettuale, o di un notaio da lui delegato.

ART. 73.

Notaio delegato a richiesta per alcune funzioni.

Il presidente del consiglio distrettuale può, su proposta del notaio, nominargli un delegato fra i notai in esercizio nel distretto per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti o dei certificati.

La delega può avere la durata fino ad un anno, e può essere sempre rinnovata.

ART. 74.

Menzione del provvedimento di nomina.

I sostituti e i delegati devono fare menzione della loro qualifica e del provvedimento di nomina, indicandone la data, in ogni atto. copia o certificato.

ART. 75.

Diritti del notaio titolare e del delegato.

Al notaio al quale sia stato nominato di ufficio un delegato ai sensi dell'articolo 71, spetta la metà degli onorari relativi alle funzioni compiute in sua vece dal delegato stesso. A questo sono dovuti l'altra metà degli onorari e i diritti.

ART. 76.

Revoca del delegato e del sostituto.

La nomina del sostituto e del delegato può in ogni tempo essere revocata dal presidente del consiglio distrettuale, di ufficio o a richiesta del notaio titolare.

CAPO III

CESSAZIONE DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI

ART. 77.

Cause di cessazione dall'esercizio.

La cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili è temporanea o definitiva.

La cessazione temporanea si ha nei casi di interdizione per infermità, sospensione cautelare e sospensione disciplinare; quella definitiva nei casi di decadenza, dispensa, rimozione e destituzione.

ART. 78.

Interdizione temporanea per infermità.

Il notaio che, per infermità, è temporaneamente incapace all'esercizio delle sue funzioni, è dichiarato interdetto per un periodo non eccedente i due anni.

ART. 79.

Sospensione cautelare dall'esercizio.

Può essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni il notaio contro il quale:

1) è stata pronunciata condanna non definitiva a pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno, per delitto non colposo, senza che sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;

2) è stato iniziato procedimento per reati che importano la destituzione;

3) è stato iniziato procedimento per infrazione punibile con la destituzione giudiziale.

È sospeso di diritto dall'esercizio delle sue funzioni il notaio:

1) contro il quale è stato emesso mandato od ordine di cattura;

2) che si trova in stato di detenzione.

Si applicano le disposizioni del primo comma nel caso di revoca del mandato od ordine di cattura o di concessione della libertà provvisoria.

ART. 80.

Dispensa dall'esercizio.

Il notaio è dispensato, a sua domanda, dall'esercizio delle funzioni con effetto dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del relativo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento può essere sospeso a giudizio insindacabile del Ministro di grazia e giustizia, quando sia in corso un procedimento che possa importare la rimozione o la destituzione.

Il notaio è dispensato dall'ufficio:

1) al compimento del 75° anno di età;

2) quando per infermità è divenuto permanentemente incapace all'esercizio delle funzioni;

3) quando l'interdizione dall'esercizio si è protratta per due anni, per la medesima causa, senza che questa sia cessata;

4) quando ne è stata dichiarata l'interdizione o la inabilitazione a norma degli articoli 414 e 415 del codice civile.

ART. 81.

Rimozione.

Il notaio è rimosso dall'ufficio:

1) se ha assunto una qualifica, una funzione o un incarico incompatibili con l'eser-

cizio della professione di notaio, ai sensi dell'articolo 5 e se diffidato dal consiglio distrettuale ad eliminare la causa della incompatibilità non vi provveda nel termine assegnatogli;

2) se è rimasto assente dalla sede, senza giustificato motivo, per due mesi consecutivi.

ART. 82.

Competenza ed efficacia dei provvedimenti.

La dispensa, a domanda o per limiti di età, o la decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La cessazione temporanea o definitiva dall'esercizio per le altre cause previste dagli articoli 78 e 79, comma primo, nn. 1), 2) e 3), articolo 80, comma terzo, nn. 2), 3) e 4), e articolo 81, è dichiarata dal consiglio regionale secondo le norme stabilite dall'articolo 137 in quanto applicabili.

I provvedimenti che importano di diritto la sospensione cautelare, a norma dell'articolo 79, devono contenere la relativa dichiarazione; ove questa sia stata omessa, il consiglio regionale vi provvede immediatamente, anche su istanza del pubblico ministero.

Nei casi previsti dall'articolo 79, comma secondo, la sospensione ha inizio dalla data di esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura, ovvero dalla data in cui il notaio imputato si è reso latitante o in cui ha avuto inizio la detenzione.

In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, la sospensione ha inizio dal giorno della notifica del relativo provvedimento.

La pronuncia dell'interdizione o della sospensione dall'esercizio nei casi previsti dagli articoli 78 e 79, comma primo, è esecutiva anche se sia stata proposta impugnazione.

ART. 83.

Disposizioni comuni alle cause di cessazione dalle funzioni.

I notai che sono stati dichiarati decaduti, rimossi o dispensati con provvedimento definitivo, non possono essere riammessi allo esercizio delle funzioni se non partecipando a un nuovo concorso per esami.

Nei casi previsti dagli articoli 78 e 79, cessata la causa di interdizione o di sospensione cautelare, il notaio è riammesso allo

esercizio delle funzioni, con provvedimento del consiglio regionale.

Contro il provvedimento il notaio o il pubblico ministero possono, entro venti giorni dalla notifica, proporre reclamo alla corte d'appello che decide in camera di consiglio con sentenza.

Tutti i provvedimenti emessi dall'autorità competente a norma delle disposizioni contenute nel presente capo devono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia, e al consiglio distrettuale competente.

TITOLO IV

ATTI NOTARILI

CAPO I

FORMAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI

ART. 84.

Ricevimento dell'atto.

L'atto e ricevuto dal notaio secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

ART. 85.

Uso della lingua italiana.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, salvo che particolari disposizioni di legge autorizzino l'uso di altra lingua.

ART. 86.

Identità delle parti - Fidefacienti.

Il notaio deve accertarsi della identità delle parti o personalmente o mediamente due fidefacienti da lui conosciuti.

I fidefacienti devono avere compiuto l'età di ventuno anni, essere cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, saper leggere e scrivere e devono dichiarare di avere il pieno esercizio dei diritti civili e di non essere direttamente interessati all'atto. Sono fidefacienti idonei anche i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 3, n. 2).

Non sono fidefacienti idonei i ciechi, i muti e i sordomuti.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la attestazione di identità e previa lettura agli stessi della corrispondente menzione.

ART. 87.

Intervento dei testimoni.

I testimoni devono intervenire all'atto quando alcuna delle parti non sappia o non possa sottoscrivere, e nei casi previsti da altre disposizioni di legge.

L'intervento dei testimoni ha luogo altresì quando ne faccia richiesta il notaio o alcuna delle parti.

I testimoni devono avere i requisiti richiesti per i fidefacienti. Non sono testimoni idonei il coniuge del notaio o di alcuna delle parti, ed i loro parenti od affini nei gradi indicati nell'articolo 3.

I fidefacienti possono intervenire anche quali testimoni, ove ne abbiano l'idoneità.

ART. 88.

Requisiti formali dell'atto.

L'atto notarile, oltre l'intestazione « Repubblica italiana », deve contenere:

1) l'indicazione della data, espressa in lettere, e del comune e del luogo in cui l'atto è ricevuto;

2) il nome ed il cognome del notaio, l'indicazione della sua sede, e, se questa non è nel capoluogo del distretto anche l'indicazione di quest'ultimo;

3) il nome ed il cognome delle parti, dei loro rappresentanti, e, se intervenuti, dei fidefacienti, degli interpreti e dei testimoni, con l'indicazione del luogo e della data di nascita e della residenza o del domicilio dei medesimi. La data di nascita può essere indicata in cifre. Se le parti o alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentanti, la procura deve rimanere allegata all'atto medesimo o in originale o in copia, salvo che l'originale o la copia si trovino negli atti del notaio rogante. È in facoltà del notaio di allegare documenti da cui deriva la rappresentanza di altra natura;

4) la dichiarazione dell'accertamento dell'identità personale delle parti eseguita a norma dell'articolo 86;

5) la menzione dell'allontanamento dei fidefacienti e della lettura ad essi fatta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 86:

6) la designazione delle cose che formano oggetto dell'atto. Quando l'atto riguarda beni immobili e dà luogo a formalità nei registri immobiliari, gli immobili sono descritti con l'indicazione della loro natura e del comune in cui si trovano, di tre almeno dei loro confini e, se obiettivamente possibile, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie. Le somme, la quantità delle cose e le date che formano oggetto dell'atto, sono indicate in lettere, almeno per la prima volta. I dati catastali, e dei registri immobiliari e di altri registri, possono essere indicati in cifre;

7) l'indicazione dei documenti che si allegano, salvo che non si faccia riferimento a quelli che già si trovano negli atti del notaio rogante;

8) la menzione della lettura dell'atto e degli allegati o, per questi ultimi, la menzione della omessa lettura per dispensa delle parti;

9) la menzione che l'atto è stato approvato dalle parti nonché l'indicazione del numero dei fogli di cui consta e del numero delle pagine scritte.

Quando le parti lo richiedono o il notaio lo ritiene opportuno, nell'atto è inserita l'indicazione dell'ora della sottoscrizione.

ART. 89.

Lettura dell'atto.

Il notaio deve leggere l'atto e gli allegati alla contemporanea presenza delle parti e, se intervenuti, dei testimoni, degli interpreti e dei fidefacienti, salvo che questi ultimi si siano allontanati a norma dell'articolo 86.

Dell'atto e degli allegati può essere data lettura, presente il notaio, da persona di sua fiducia, quando l'atto sia stato interamente manoscritto dal notaio e di ciò si faccia espressa menzione; resta salvo quanto è disposto dal codice civile in materia di testamenti.

Degli allegati può essere omessa la lettura per dispensa delle parti, se queste sanno leggere e scrivere.

ART. 90.

Sottoscrizione dell'atto.

L'atto deve essere sottoscritto con il nome e cognome dalle parti, dai fidefacienti, dagli interpreti, dai testimoni e dal notaio.

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 86, i fidefacienti appongono la sottoscrizione subito dopo la dichiarazione di identità, e il notaio ne deve fare menzione.

Se alcuna delle parti non sa o non può sottoscrivere o alcuno dei fidefacienti non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione.

Se l'atto è contenuto in più fogli devono apporsi le firme, anche con il solo cognome, in margine a ciascun foglio, eccettuato quello che contiene le sottoscrizioni finali.

Le firme devono apporsi in ciascun foglio degli allegati, ove questi non siano documenti pubblici o autenticati o registrati.

Le parti, se sono più di quattro, possono delegare alcune di esse ad apporre le firme previste nei due commi precedenti.

La firma marginale del notaio non è necessaria se l'atto è stato scritto per intero di sua mano.

La sottoscrizione finale del notaio deve essere munita della impronta del sigillo.

ART. 91.

Autenticazioni di sottoscrizioni

L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte a scritture private deve essere redatta di seguito alle sottoscrizioni stesse.

Essa deve contenere:

a) le indicazioni previste al n. 2) dell'articolo 88 e, limitatamente alle parti che hanno sottoscritto e ai fidefacienti che sono intervenuti, le indicazioni previste nei nn. 3) e 4) del medesimo articolo;

b) la dichiarazione che le sottoscrizioni sono state apposte alla presenza del notaio;

c) l'indicazione del comune in cui l'autenticazione ha luogo, e della data;

d) la sottoscrizione del notaio, con l'impronta del sigillo, alla fine dell'autenticazione e la firma in margine agli altri fogli della scrittura privata e dell'autenticazione.

Oltre che nei casi previsti da altre leggi, il notaio può, senza l'osservanza delle norme di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, certificare la verità di firme apposte in sua presenza su documenti di contenuto non negoziale eccettuati i casi per i quali sia altrimenti disposto dalla legge.

ART. 92.

Scritturazione degli atti.

Gli atti notarili e le autenticazioni devono essere scritte a mano o a macchina – anche promiscuamente – con inchiostro indelebile, in carattere facilmente leggibile.

Gli atti di protesto possono essere redatti in parte anche a stampa.

Gli atti notarili non devono presentare lacune o spazi in bianco, che non siano interlineati, aggiunte nel corpo dell'atto, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.

Sono ammesse abbreviazioni d'uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.

ART. 93.

Variazione degli atti.

Per le variazioni che occorre apportare nel testo dell'atto, il notaio deve:

1) cancellare in modo che si possono sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire;

2) far risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte, alla fine dell'atto mediante postille, con segni numerici o alfabetici di richiamo, trascrivendo le parole cancellate oppure indicandone il numero e la prima e l'ultima. Quando la cancellatura comprende linee intere, è sufficiente l'indicazione dell'ordine numerico di esse e delle pagine in cui sono contenute;

3) fare menzione del numero complessivo delle postille se fatte dopo la lettura dell'atto. Nel caso di più postille aventi lo stesso contenuto si può fare una sola menzione specificandosi il numero delle volte in cui sono state ripetute.

Possono farsi variazioni anche dopo le sottoscrizioni dell'atto, purché prima di quella del notaio. In tal caso, vengono ripetute le sottoscrizioni già apposte.

Delle postille apposte prima della lettura dell'atto deve essere data lettura con la parte dell'atto a cui si riferiscono; di quelle apposte dopo la lettura dell'atto deve essere data lettura e farsi di ciò espressa menzione.

Nel caso in cui i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'articolo 86, comma quarto, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le variazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo si hanno per non avvenute.

ART. 94.

Annotazione sugli atti.

Il notaio deve annotare sugli atti i dati concernenti le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie alle quali è tenuto per legge, le sentenze di dichiarazione di nullità passate in giudicato delle quali ha ricevuto comunicazione, le revoche e le rinunce debitamente notificate relative a procure da lui conservate, il rilascio di copie in forma esecutiva, gli estremi dei provvedimenti e delle dichiarazioni attinenti alla efficacia degli atti conservati. Egli deve inoltre eseguire le altre annotazioni prescritte dalla legge.

Il notaio è autorizzato ad annotare l'esecuzione dei provvedimenti ed incarichi relativi ad atti da lui ricevuti.

ART. 95.

Lingua straniera conosciuta dal notaio.

Quando alcuna delle parti dichiara di non conoscere la lingua italiana, e la lingua nella quale si esprime sia conosciuta dal notaio e dai testimoni, se questi intervengono, l'atto deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua straniera, la quale è posta di seguito all'atto oppure vi è allegata.

Se le parti si esprimono in diverse lingue straniere, che devono essere tutte note al notaio ed ai testimoni se intervenuti, occorre la traduzione in ciascuna lingua in cui le parti si sono espresse.

Dell'atto e delle varie traduzioni è data lettura agli intervenuti che conoscono le rispettive lingue.

L'atto e le traduzioni sono sottoscritti dagli intervenuti, se le traduzioni si trovano di seguito all'atto, le sottoscrizioni sono apposte all'ultima di esse.

ART. 96.

Lingua straniera non conosciuta dal notaio.

Quando la lingua straniera nella quale si esprime alcuna delle parti non è conosciuta dal notaio, occorre l'intervento di un interprete. Se le parti si esprimono in diverse lingue straniere e l'interprete non le conosce tutte, occorre l'intervento di altri interpreti.

Il notaio dà lettura dell'atto e l'interprete dà lettura della traduzione da lui eseguita.

Sono applicabili nel resto le disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 97.

Traduzione a richiesta della parte.

Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano anche nel caso in cui alcuna delle parti, pur conoscendo la lingua italiana, chiede che l'atto sia accompagnato dalla traduzione in lingua straniera.

ART. 98.

Sordi, muti e sordomuti.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò è fatta menzione nell'atto stesso.

Qualora la parte non sappia o non possa leggere l'atto, deve intervenire un interprete.

Se alcuna delle parti è un muto o un sordomuto, oltre all'intervento dell'interprete, come previsto nel comma precedente, si osservano le seguenti norme:

1) se la parte sa leggere e scrivere, deve leggere l'atto e alla fine, prima delle sottoscrizioni, dichiarare per iscritto di averlo letto e approvato;

2) se la parte non sa o non può leggere e scrivere, è necessario che il suo modo di esprimersi sia compreso anche da uno dei testimoni; in caso contrario, occorre l'intervento di un secondo interprete.

ART. 99.

Requisiti per l'ufficio e giuramento dell'interprete.

In tutti i casi previsti negli articoli precedenti l'interprete è nominato dal notaio. Egli deve avere i requisiti prescritti per i testimoni, ma non può essere testimone né fidefaciente. L'interprete può essere nominato fra i parenti o affini della parte interessata quando questa è un sordo, muto o sordomuto, anche nel caso in cui il sordo, il muto o il sordomuto non conosce la lingua italiana e la lingua da questi conosciuta non è nota al notaio.

L'interprete presta giuramento innanzi al notaio di adempiere fedelmente al suo ufficio, e di ciò è fatta menzione nell'atto.

ART. 100.

Testamenti e altri atti.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile o in qualunque altra legge, ma le completino.

ART. 101.

Nullità dell'atto notarile.

Salvo il disposto dell'articolo 2701 del codice civile, l'atto notarile è nullo:

1) se è ricevuto dal notaio prima della sua iscrizione nell'albo del distretto o dopo la sua cessazione definitiva o temporanea dall'esercizio, pubblicata a norma di legge;

2) se è ricevuto fuori del distretto notarile al quale il notaio appartiene;

3) se non contiene la data o l'indicazione del comune, salvo che non risultino univocamente dall'atto stesso;

4) se sono intervenute persone tra quelle contemplate nello articolo 3, n. 2) o contiene disposizioni vietate nei numeri 3) e 4) dell'articolo stesso;

5) se non è stato letto alle parti;

6) se mancano le sottoscrizioni finali o la dichiarazione della parte di essere impedita a sottoscrivere;

7) se non è intervenuto l'interprete nei casi previsti dalla presente legge.

Nelle ipotesi di cui ai nn. 4), 5), 6) e 7) la nullità è limitata alle convenzioni e dichiarazioni rispetto alle quali l'infrazione è avvenuta.

CAPO II

CONSERVAZIONE, RILASCIO E ALTRI OBBLIGHI E FACOLTÀ RIGUARDANTI GLI ATTI NOTARILI

ART. 102.

Obbligo di custodia.

Il notaio deve custodire, nello studio della sede assegnatagli, gli atti, i repertori, gli indici ed i registri, e non può asportarli dallo studio, salvo i casi consentiti dalla legge.

Quando di un atto è prescritto il deposito presso uffici pubblici, al deposito si provvede mediante copia autentica.

Quando il notaio cessa dall'esercizio o è trasferito in altro distretto, gli atti, i repertori, gli indici, i registri ed il sigillo devono essere consegnati all'archivio notarile competente, secondo le modalità prescritte dal regolamento.

ART. 103.

Custodia dei testamenti.

I testamenti pubblici e segreti, prima della morte del testatore, e gli olografi depositati dal testatore presso il notaio, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi separatamente dagli atti tra vivi. Allo stesso modo, unitamente ai testamenti, debbono essere custoditi gli eventuali atti di revoca o di ritiro dei testamenti stessi.

Dopo la morte del testatore i testamenti publici, su richiesta di chiunque dichiara di averne interesse, e i testamenti olografi e segreti, dopo la loro apertura o pubblicazione, sono collocati, unitamente all'estratto dell'atto di morte del testatore, nella raccolta degli atti tra vivi, come allegati ai rispettivi verbali.

ART. 104.

Rilascio di atti in originale.

Il notaio, può, salva diversa volontà delle parti, da esprimersi nel contesto dell'atto, rilasciare in originale:

a) gli atti di procura alle liti e di procura speciale ad un solo affare;

b) gli atti di assenso e di autorizzazione relativi ad un solo affare;

c) le scritture private autenticate che non comportino iscrizioni o trascrizioni immobiliari;

d) gli atti di cui ai nn. 2) e 5) del quinto comma dell'articolo 1;

e) gli atti dei quali non è richiesta l'iscrizione a repertorio;

f) gli altri atti dei quali la legge consente il rilascio in originale.

Il notaio rilascia in originale:

a) gli atti di protesto;

b) gli atti di cui ai nn. 3), 4), 7) e 8) del quinto comma dell'articolo 1.

ART. 105.

Deposito di atti presso il notaio.

Il notaio non può ricevere in deposito o allegare ai propri atti:

a) pieghi chiusi, salvo che si tratti di testamenti segreti od olografi;

b) atti o contratti espressamente vietati dalla legge in quanto viziati per il loro contenuto in sé considerato da nullità assoluta, ovvero manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.

Il documento in lingua straniera, che il notaio riceve in deposito o allega ad un atto, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere fatta e firmata dal notaio, se egli conosce la lingua straniera; in caso diverso è fatta e firmata da un esperto nominato dal notaio e asseverata con giuramento davanti a lui, salvo che la traduzione stessa sia stata asseverata con giuramento presso la pretura o davanti ad altro notaio.

ART. 106.

Presentazione e deposito di atti.

Il notaio non può essere obbligato a presentare o depositare gli originali degli atti, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando altre leggi non dispongono sul modo di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnare l'originale di un atto, deve farne, in forma autentica, copia esatta o fotografica. Della formazione della copia e della consegna dell'originale il notaio redige verbale. Il verbale è richiamato nell'autenticazione della copia ed è annesso in copia all'atto depositato.

La copia dell'atto è collocata al posto dell'originale fino a che questo non sia restituito. Le copie rilasciate prima della restituzione dell'originale devono contenere menzione del verbale di deposito e del provvedimento che lo ha determinato. Della restituzione dell'originale il notaio redige verbale.

Del verbale di deposito e di quello di restituzione dell'originale si deve fare menzione nel repertorio, in corrispondenza dell'annotazione dell'atto depositato.

Sono salve le norme relative al sequestro per il procedimento penale.

ART. 107.

Ispezione e lettura degli atti - Copie, estratti e certificati.

Il notaio deve consentire la lettura degli atti e non può rifiutare il rilascio di copie, anche fotografiche, e di estratti degli atti stessi.

Durante la vita del testatore il notaio non può consentire l'ispezione o la lettura degli atti di ultima volontà né rilasciare copie, estratti o certificati, e neppure comunicarne il contenuto o anche soltanto l'esistenza se non al testatore stesso o ad un suo procuratore speciale.

ART. 108.

Formalità per il rilascio di copie, estratti e certificati.

Le copie, gli estratti e i certificati possono essere eseguiti anche a stampa o con impiego di qualsiasi altro procedimento meccanico, fotografico o fotostatico, osservate le disposizioni in materia. Le variazioni all'originale possono essere riportate nel contesto della copia.

Nella copia devono essere riprodotti anche gli allegati, salvo rinuncia del richiedente, della quale deve farsi menzione.

Il notaio deve apporre, alla fine delle copie, degli estratti e dei certificati, il luogo, la data del rilascio e la propria sottoscrizione con l'impronta del sigillo; per le copie e per gli estratti, deve far precedere la dichiarazione della conformità all'originale, con l'indicazione del numero dei fogli di cui consta la copia o l'estratto. Se la copia, l'estratto e il certificato consta di più fogli in ciascuno di essi deve essere apposta la firma del notaio.

Le disposizioni degli articoli 92 e 93 si osservano anche per la formazione di copie, estratti e certificati degli atti. Nelle copie, estratti e certificati sono riportate le annotazioni di cui al primo comma dell'articolo 94.

Sulle copie, estratti o certificati eseguiti ai sensi del primo comma, nonché per le riproduzioni di cui all'articolo seguente, il pagamento dell'imposta di bollo, ove non sia stata usata la carta bollata, è eseguito mediante l'impiego di marche da apporsi e da annullarsi a cura del notaio con il proprio sigillo.

ART. 109.

Riproduzione di atti, impronte e disegni.

Quando il notaio ritiene necessaria l'opera di un esperto per riprodurre atti, impronte e disegni, può sceglierlo tra le persone aventi i requisiti prescritti per gli interpreti. In tal caso il notaio certifica che le riproduzioni sono state eseguite, sul corrispondente originale, dall'esperto il quale firma la riproduzione stessa.

ART. 110.

Trasmissione di atti per telegrafo o per telefono.

Il notaio può trasmettere per telegrafo o per telefono il testo o il sunto, totale o parziale, dei suoi atti. Le relative comunicazioni, fatte a norma degli articoli seguenti, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

ART. 111.

Trasmissione telegrafica.

Il testo del telegramma è redatto a cura del notaio sul modulo d'uso, con l'indicazione del numero di repertorio dell'atto.

Il notaio sottoscrive il telegramma, munendolo dell'impronta del suo sigillo, alla presenza dell'impiegato addetto al servizio telegrafico, il quale, sotto la sua responsabilità, vi appone l'attestazione di accertata identità del notaio, seguita dalla sua firma. comprensiva del nome, del cognome e della qualifica.

La trasmissione del telegramma è fatta nel testo integrale comprese le dichiarazioni e sottoscrizioni di cui al precedente comma.

Del telegramma trasmesso il notaio deve chiedere la collazione prevista dal regolamento sul servizio telegrafico.

ART. 112.

Trasmissione telefonica.

La trasmissione telefonica è fatta dal notaio ad altro notaio, ciascuno dei quali deve far risultare presso il rispettivo ufficio telefonico la propria identità e rilasciare una dichiarazione datata e sottoscritta che contenga l'indicazione « per trasmissione » o « per ricezione »

di testo o di sunto di atto notarile. Ciascuno dei notai redige verbale della comunicazione e ne cura la collazione con l'altro notaio.

ART. 113.

Copia dei testamenti pubblici.

Il notaio deve fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile competente ed a quello centrale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

CAPO III

REPERTORI NOTARILI

ART. 114.

Tenuta dei repertori.

Il notaio deve annotare giornalmente, nei repertori previsti all'articolo 9, tutti gli atti da lui ricevuti o autenticati, fatta eccezione per i certificati di esistenza in vita, per le copie, gli estratti e i certificati di documenti pubblici o autenticati o registrati e per le ricognizioni di firme previste nel terzo comma dell'articolo 91.

Per gli atti di protesto cambiario, dei quali sia stato richiesto, il notaio provvede alle relative annotazioni in separato apposito repertorio.

Gli atti di revoca o di ritiro di testamenti sono annotati nel repertorio degli atti di ultima volontà.

Ciascun atto è annotato con un numero progressivo di repertorio e, se conservato, anche con un numero progressivo di raccolta.

Detti numeri sono continuativi per tutta la durata dell'esercizio del notaio nel medesimo distretto.

ART. 115.

Estratti mensili di repertorio.

Il notaio deve far pervenire all'archivio notarile del distretto, non oltre il giorno ventisei di ogni mese, gli estratti autentici, in esenzione di bollo, dei repertori relativi alle annotazioni degli atti del mese precedente.

Qualora non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà nel termine suindicato, un certificato negativo.

CAPO IV

ONORARI, DIRITTI, ACCESSORI E SPESE

ART. 116.

Retribuzione del notaio e obbligo delle parti.

Al notaio sono dovuti, oltre le spese, gli onorari, i diritti accessori, le indennità e i compensi determinati in base alla tariffa. Le parti sono obbligate in solido verso il notaio anche se nell'atto l'obbligo è stato assunto soltanto da una di esse.

Il notaio può rifiutare il suo ministero se gli interessati non depositano presso di lui lo importo delle spese, gli onorari e i diritti accessori, fatta eccezione per gli atti di ultima volontà e per gli atti interessanti persone ammesse al gratuito patrocinio.

Salvo che si tratti di richieste per uso di ufficio nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, il notaio può rifiutare a chiunque il rilascio di copie, di estratti e di certificati finché non sia stato interamente eseguito il pagamento o il rimborso di cui al precedente comma e non sia eseguito il deposito delle spese e dei diritti dovuti per la copia.

In caso di contestazione, colui che esegue il deposito ai sensi dell'articolo 78 delle disposizioni di attuazione del codice civile, della somma richiesta dal notaio, ha diritto di ottenere il rilascio del documento, prima della decisione della controversia.

Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa prevista dal primo comma del presente articolo, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia seguita la stipulazione, e per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge e non previste dalla tariffa, il presidente del consiglio notarile, o una commissione di tre notai nominata dal consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 636 del codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguiti dalla parte.

ART. 117.

Tariffa.

La tariffa degli onorari, dei diritti per le copie, gli estratti ed i certificati, dei diritti di iscrizione a repertorio, degli altri diritti acces-

sori, delle indennità e dei compensi per le altre prestazioni nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai e ai consigli notarili, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato soggetta ad approvazione del Ministro di grazia e giustizia, che vi provvede con proprio decreto.

Le retribuzioni previste dalla tariffa sono inderogabili.

La tariffa si uniforma ai seguenti criteri:

a) gli onorari sono calcolati, quando è possibile, in relazione ai valori risultanti dall'atto, con gradualità decrescente; negli altri casi sono determinati in misura fissa;

b) se l'atto contiene convenzioni distinte ognuna di esse dà luogo al rispettivo onorario; quando comprende più disposizioni, necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerata soltanto la disposizione che dà luogo ad onorario di maggiore importo, anche se trattasi di disposizione accessoria alle altre;

c) per le autenticazioni di scritture private sono dovuti gli stessi onorari stabiliti per gli atti pubblici.

ART. 118.

Spese relative ad atti nulli o irregolari.

Quando l'atto è nullo per causa imputabile al notaio ovvero la copia o l'estratto o il certificato non può fare fede perché irregolare, non è dovuto alcun onorario, diritto accessorio o rimborso di spese, fermo restando il diritto dell'interessato al risarcimento dei danni.

ART. 119.

Gratuito patrocinio.

Il notaio può avvalersi della procedura prevista dall'articolo 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti dovuti da persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

ART. 120.

Contributi alla Cassa nazionale del notariato.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato per gli atti soggetti all'annotamento nei repertori il 20 per cento degli onorari spettantigli.

È tenuto a versare, inoltre, alla Cassa medesima, quote supplementari progressive dal

5 per cento al 30 per cento dell'onorario sulla parte del valore dell'atto eccedente un limite non inferiore a lire 30 milioni. Il limite e le singole aliquote delle quote supplementari sono stabiliti con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato soggetta ad approvazione del Ministro di grazia e giustizia, che vi provvede con proprio decreto.

Il notaio è tenuto altresì a versare alla Cassa nazionale del notariato entro il mese di giugno di ogni anno, contributi supplementari improntati a progressività per scaglioni dal 5 per cento al 30 per cento e calcolati sulla parte degli onorari annui di repertorio eccedenti un limite non inferiore al triplo della media nazionale degli onorari stessi, calcolata sulla base dei posti di notaio, nella effettiva misura e secondo le modalità concretamente determinate con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, soggetta ad approvazione del Ministro di grazia e giustizia, che vi provvede con proprio decreto. Va detratto in ogni caso l'importo corrispondente alle quote supplementari corrisposte ai sensi del secondo comma.

Il notaio deve inoltre corrispondere alla Cassa nazionale del notariato un contributo pari al 25 per cento del diritto spettantegli per la iscrizione a repertorio di ogni atto tra vivi soggetto a registrazione e di ultima volontà, ed un contributo pari al 50 per cento del diritto spettante per l'iscrizione a repertorio di ogni altro atto.

Il versamento delle quote di onorario previste nel primo e nel secondo comma e del contributo previsto nel comma precedente è eseguito all'archivio notarile al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Gli archivi stessi provvedono analogamente alla riscossione dei contributi previsti nel terzo comma.

Nel caso di testamenti depositati presso lo archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti è riscosso dall'archivio stesso e corrisposto al notaio, oppure, se questi sia cessato dall'esercizio, o deceduto o comunque non ne richieda il pagamento entro tre anni dalla riscossione, alla Cassa nazionale del notariato. Per le operazioni del presente comma spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.

La quota di onorario, corrispondente alla differenza tra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti è liquidato dall'ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato.

ART. 121.

Riscossione di somme da parte dell'archivio notarile.

Il conservatore riscuote gli onorari e i diritti, le tasse e i contributi spettanti all'archivio notarile, nonché le ammende disciplinari avvalendosi della procedura speciale prescritta per la esazione delle tasse, multe e ammende di registro.

Per il recupero delle tasse, dei contributi e dei diritti spettanti all'archivio ed annotati a debito a norma della legge sul gratuito patrocinio, si applica la disposizione del precedente articolo.

TITOLO V

VIGILANZA, ISPEZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

CAPO I

VIGILANZA E ISPEZIONI

ART. 122.

Potere di vigilanza - Ispezioni.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui notai e sugli organi dell'Ordine.

I procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali esercitano la vigilanza nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali sugli organi dell'ordine, sull'attività dei notai ed anche sull'osservanza da parte degli stessi delle deliberazioni prese dalle assemblee distrettuali previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2.

All'uopo il Ministro, i procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali possono disporre le ispezioni che ritengono opportune; per ciascuna ispezione è redatto processo verbale e copia di questo è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 123.

Ispezioni ordinarie.

L'ispezione ordinaria ha luogo ogni due anni presso il competente archivio notarile e concerne gli atti fra vivi ricevuti da ciascun

notaio nel biennio precedente e i repertori ed indici relativi allo stesso periodo.

Il testamenti non sono soggetti ad ispezioni finché non sono passati nella raccolta degli atti tra vivi.

L'ispezione ordinaria ha lo scopo di accertare l'osservanza da parte del notaio delle norme formali relative alla ricezione, redazione e conservazione degli atti, alla tenuta dei repertori ed indici, alla liquidazione degli onorari e dei diritti accessori ed al versamento delle tasse e dei contributi dovuti all'archivio notarile ed alla Cassa nazionale del notariato.

ART. 124.

Organi competenti per le ispezioni ordinarie.

Le ispezioni ordinarie agli atti, repertori ed indici dei notai sono eseguite dal presidente del consiglio distrettuale o da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto o a un conservatore delegato dal Ministero di grazia e giustizia.

Le ispezioni agli atti del presidente del consiglio distrettuale e dei notai ispezionanti gli atti notarili sono eseguite da un ispettore generale degli archivi notarili.

ART. 125.

Ispezioni straordinarie – Organi competenti.

Il Ministro di grazia e giustizia può ordinare ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le ispezioni ordinarie, affidandone l'esecuzione ad un ispettore generale degli archivi notarili in unione al presidente del Consiglio nazionale del notariato o ad un notaio da lui delegato.

Il presidente dell'Ordine dei notai può disporre ispezioni straordinarie eseguendole personalmente o affidandone l'esecuzione ad un notaio da lui delegato.

ART. 126.

Indagini ispettive.

Allorché nel corso dell'ispezione risulti che gli atti richiesti da enti pubblici in genere e dalle sedi principali o filiali o succursali o dipendenze di un medesimo ente od istituto che svolga attività creditizie od economiche, nonché di società ai medesimi collegate e delle loro sedi distaccate o filiali o dipendenze, sia-

no in notevole numero ricevuti dal medesimo notaio o da notai comunque associati sono promosse di ufficio dal consiglio notarile distrettuale le opportune indagini al fine di accertare le eventuali responsabilità per inosservanza dei criteri previsti dal comma terzo e quarto dell'articolo 2.

ART. 127.

Ispezioni per cessazione dell'esercizio.

In caso di cessazione del notaio dall'esercizio nel distretto, il conservatore provvede ad ispezionare gli atti, i repertori e gli indici non ancora ispezionati e successivamente a verificare se essi rispondono, per il loro numero e per il loro stato di conservazione, alle risultanze dei verbali delle precedenti ispezioni.

In caso di non esatta rispondenza il conservatore avverte il notaio o i suoi eredi delle irregolarità riscontrate e li invita a ripararvi.

CAPO III

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 128.

Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai notai, per inosservanza delle disposizioni di legge o per comportamento non conforme al decoro professionale, sono l'ammenda disciplinare, l'avvertimento, la censura, la sospensione a tempo determinato, la sospensione a tempo indeterminato, la cancellazione dall'albo e la destituzione.

ART. 129.

Ammenda disciplinare.

È applicabile l'ammenda disciplinare, da lire tremila a lire trentamila, al notaio che contravviene a norme concernenti la redazione e la conservazione degli atti, la tenuta dei repertori o l'adempimento di altri obblighi, qualora non sia prevista altra sanzione.

È applicabile l'ammenda disciplinare da lire diecimila a lire centomila al notaio:

a) che contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95 96, 98;

b) che rimane sprovvisto dei prescritti repertori per un periodo non superiore a dieci giorni;

c) che omette l'annotazione di un atto nel repertorio;

d) che ritarda la presentazione degli atti o dei repertori per l'ispezione ordinaria.

Nel caso di cui alla lettera *b*) del secondo comma l'ammenda disciplinare è dovuta per ciascun giorno in cui l'infrazione si è verificata.

Più violazioni di una stessa norma di legge rilevate anche in più atti nella ispezione medesima, danno luogo ad una sola sanzione; in tal caso non può essere applicato il minimo dell'ammenda disciplinare.

Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati civili degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle ammende disciplinari sono devoluti alla Cassa del consiglio distrettuale che ha adottato il provvedimento disciplinare.

ART. 130.

Avvertimento e censura.

L'avvertimento consiste nel rilievo della infrazione commessa o nel richiamo del notaio all'osservanza della norma violata. Esso è inflitto per le più lievi trasgressioni per le quali non è prevista l'ammenda disciplinare.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa è inflitta nei casi di recidiva nelle trasgressioni per le quali è già stato applicato l'avvertimento e per quelle altre trasgressioni di maggiore gravità per le quali non sono previste le sanzioni della sospensione e della destituzione.

L'avvertimento e la censura, secondo la gravità, sono inflitte altresì al notaio che contravvenga alle disposizioni adottate dal consiglio distrettuale a norma della lettera *f*) dell'articolo 37.

ART. 131.

Sospensione a tempo determinato.

È applicabile la sospensione, da quindici a novanta giorni al notaio:

a) che incorre in una infrazione dalla quale deriva la nullità dell'atto salvo che sia prevista una sanzione più grave;

b) che riceve atti senza la presenza dei testimoni nei casi in cui sia prescritta;

c) che rifiuta, senza giustificato motivo di prestare il suo ministero;

d) che non tiene i prescritti repertori o ne rimane sprovvisto per oltre dieci giorni;

e) che si oppone alle ispezioni o altrimenti le impedisce oppure ritarda di oltre due mesi la presentazione degli atti, repertori e registri per l'ispezione ordinaria;

f) che per negligenza non conserva atti da lui ricevuti o repertori;

g) che abitualmente omette l'annotazione di atti nel repertorio;

h) che non ottempera all'obbligo di residenza di cui all'articolo 10 o contravviene abitualmente all'obbligo di assistenza di cui agli articoli 61, secondo e terzo comma, e 62;

i) che non dà lettura dell'atto;

l) che nello stesso triennio ricade in una infrazione per la quale già due volte è stata applicata la censura;

m) che non ottempera ai provvedimenti presi dal consiglio distrettuale ai sensi dell'articolo 37, primo comma, lettera *g*).

La sospensione, divenuto definitivo il relativo provvedimento, determina di diritto la decadenza dalla qualità di componente di consiglio e l'ineleggibilità per i quattro anni successivi alla cessazione della sospensione.

ART. 132.

Sospensione a tempo indeterminato.

È applicabile la sospensione a tempo indeterminato al notaio:

a) che abbia riportato condanna per uno dei delitti previsti nei capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

b) che continua nell'esercizio durante la sospensione;

c) che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose, o di altre pubbliche calamità;

d) che dolosamente non conserva atti dei quali è prescritta la custodia o repertori;

e) che nello stesso triennio ricade in infrazioni per le quali sia stata applicata due volte la sospensione.

ART. 133.

Destituzione di diritto.

È destituito di diritto il notaio:

a) che abbia riportato condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio delle funzioni e della professione notarile:

b) che abbia riportato condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione superiore a due anni.

Se la destituzione non è dichiarata nella sentenza di condanna, il pubblico ministero richiede all'autorità che ha emesso la sentenza di provvedervi con ordinanza. L'ordinanza è emanata senza contraddittorio.

ART. 134.

Sanzioni per condotta riprovevole.

Il notaio che con la sua condotta pubblica o privata compromette la sua dignità e reputazione ovvero il decoro e prestigio della professione, è punito con la sospensione da tre mesi ad un anno e, nei casi più gravi, con la sospensione a tempo indeterminato.

Tra l'altro si reputano fatti lesivi del decoro e del prestigio professionale l'abituale riduzione di onorari e diritti accessori, il servirsi dell'opera di procacciatori di affari e il ricorso a fonte di pubblicità oltre i limiti prescritti dalla legge.

Le medesime sanzioni si applicano al notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 61, primo comma, 64, 65 e 66, ovvero non ottempera alle direttive per la disciplina dei servizi indicati nei comma secondo e terzo dell'articolo 2 deliberate dalle assemblee distrettuali ai sensi dell'articolo 41. Si applicano altresì al notaio che contravviene abitualmente alle disposizioni dell'articolo 63 o che comunque eserciti illecita concorrenza.

ART. 135.

Circostanze attenuanti.

Se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti, può essere sostituita alla destituzione la sospensione, e a questa la censura, a seconda della infrazione commessa.

Non si applica la destituzione di diritto al notaio che ha riportato condanna col riconoscimento di circostanze attenuanti, salvo che sia condannato all'interdizione dai pubblici uffici o alla reclusione per un periodo superiore ai due anni.

ART. 136.

Prescrizione dell'azione e della sanzione.

L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dal giorno della commessa infrazione.

Per le infrazioni riguardanti la redazione degli atti di ultima volontà il predetto termine decorre dalla data del verbale di richiesta o del verbale di pubblicazione rispettivamente nelle ipotesi di testamento pubblico o di testamento olografo o segreto.

Il termine di prescrizione per l'azione disciplinare è quello previsto per la prescrizione dell'azione penale, qualora il fatto sia considerato reato dalla legge penale. La prescrizione è interrotta durante il corso del procedimento penale.

Salvo per quanto riguarda la destituzione, le sanzioni disciplinari si prescrivono in quattro anni dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento che ha inflitto la sanzione stessa.

CAPO III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 137.

Competenza.

Appartiene al consiglio distrettuale la cognizione dei fatti che, a norma della presente legge, danno luogo ad ammenda disciplinare.

Appartiene al consiglio regionale la cognizione dei fatti che danno luogo, a norma della presente legge, all'avvertimento, alla censura, alla sospensione ed alla destituzione.

La cognizione di cui ai comma precedenti è deferita alle commissioni di disciplina, costituite ai sensi dell'articolo seguente, a meno che i consigli non intendano avocare a sé il procedimento.

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico di componenti delle commissioni di disciplina è deferita ad altra commissione distrettuale o regionale viciniore, designate rispettivamente dal consiglio regionale o dal Consiglio nazionale del notariato.

ART. 138.

Commissione di disciplina.

Presso ogni consiglio distrettuale è, all'inizio di ogni anno, costituita una commissione di disciplina, composta di almeno tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio stesso anche al di fuori dei suoi

componenti tra i notai del distretto. La commissione elegge nel suo seno il presidente.

Presso ogni consiglio regionale è all'inizio di ogni anno, costituita una commissione di disciplina, composta di almeno tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio stesso anche al di fuori dei suoi componenti tra i notai della zona regionale. La commissione elegge nel suo seno il presidente.

Delle commissioni disciplinari distrettuali e regionali non possono far parte i presidenti dei consigli distrettuali né i notai dagli stessi delegati per l'ispezione ordinaria agli atti di cui all'articolo 124.

Della stessa commissione non possono far parte notai che siano tra loro parenti o affini, entro il secondo grado.

Delle commissioni di disciplina non possono far parte i notai ai quali sia stata inflitta la sanzione della sospensione, ovvero, da meno di quattro anni dalla data in cui è divenuto definitivo il relativo provvedimento, la sanzione dell'avvertimento o della censura.

Le cause che impediscono la nomina a componente delle commissioni di disciplina, qualora sopravvengano alla stessa, comportano la immediata decadenza dalla qualità di componente delle commissioni medesime.

I componenti delle commissioni di disciplina contro i quali è iniziato procedimento disciplinare possono essere, dalla commissione designata ai sensi dell'articolo precedente, sospesi dalle loro funzioni di componenti delle commissioni stesse; ad essi subentrano i membri supplenti.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi degli articoli 150 e seguenti.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento di sospensione.

ART. 139.

Costituzione e funzionamento degli organi disciplinari.

Per la valida costituzione degli organi disciplinari è richiesta per i consigli, la presenza di più della metà dei componenti e, per le commissioni di disciplina, la presenza di tutti i componenti effettivi, salva l'eventuale sostituzione di questi con i supplenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole al notaio sottoposto a procedimento.

Per l'applicazione della destituzione, quando il provvedimento sia adottato a maggioranza dalla commissione di disciplina, la decisione deve essere rimessa al consiglio regionale in seduta plenaria e approvata con maggioranza non inferiore a due terzi dei componenti.

Il presidente del consiglio distrettuale e il notaio da lui delegato non possono partecipare ai procedimenti disciplinari avocati dai consigli a norma dell'articolo 137, qualora oggetto del procedimento siano le infrazioni rilevate a seguito di ispezioni cui essi abbiano partecipato ai sensi dell'articolo 124.

ART. 140.

Inizio del procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare s'inizia a richiesta del presidente del consiglio competente. La richiesta può essere fatta anche dal Conservatore dell'Archivio per le trasgressioni che importano l'ammenda disciplinare, e dal procuratore generale presso la Corte d'appello in tutti gli altri casi.

Il presidente del consiglio regionale può, previa delibera del consiglio regionale, richiedere l'inizio di procedimenti disciplinari per fatti che appartengono alla cognizione del consiglio distrettuale.

L'autorità giudiziaria che ha cognizione di un procedimento penale a carico di un notaio deve darne immediata comunicazione al presidente del consiglio notarile competente.

L'organo disciplinare dà avviso al notaio dell'iniziato procedimento mediante lettera raccomandata, contenente la precisa indicazione dell'addebito e l'invito a presentare le deduzioni entro un termine non minore di venti giorni.

ART. 141.

Oblazione.

In caso di infrazione che dà luogo alla ammenda disciplinare, il notaio, pagando il sesto del massimo dell'ammenda stessa, può prevenire il procedimento o arrestarne il corso, prima che sia intervenuta qualunque decisione.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 129.

ART. 142.

Procedimento avanti i consigli distrettuali e regionali.

Il presidente del consiglio comunica al notaio il giorno fissato per la discussione. Egua-

le avviso è comunicato al conservatore dell'archivio e al procuratore generale, secondo la rispettiva competenza.

ART. 143.

Astensione e ricusazione.

I membri degli organi disciplinari debbono astenersi quando ricorrono, in quanto applicabili, i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile, e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide l'organo disciplinare stesso.

I membri di una commissione di disciplina, astenuti o ricusati, sono sostituiti da membri supplenti della commissione stessa.

ART. 144.

Discussione avanti i consigli distrettuali e regionali.

La discussione si svolge in udienza non pubblica.

Il notaio può comparire avanti gli òrgani disciplinari anche a mezzo di procuratore speciale. Può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore legale e presentare memorie a sua difesa.

Il conservatore dell'archivio o il procuratore generale possono intervenire a presentare le proprie richieste.

ART. 145.

Comunicazione delle decisioni del consiglio distrettuale.

La decisione del consiglio distrettuale è comunicata al notaio, al conservatore dell'archivio e al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

ART. 146.

Comunicazione delle decisioni del consiglio regionale.

La decisione del consiglio regionale è comunicata in copia al notaio e al procuratore generale presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione.

ART. 147.

Procedura delle comunicazioni.

Le comunicazioni previste nel presente capo sono fatte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 148.

Pronuncia della interdizione, della dispensa e della rimozione.

Le norme stabilite per l'applicazione della sospensione e della destituzione si applicano per la pronuncia della interdizione, della dispensa e della rimozione, previste negli articoli 78, 80 comma terzo, nn. 2) e 3), e 81.

ART. 149.

Comunicazione dei provvedimenti a carico dei notai.

Dei provvedimenti in materia penale emessi dall'autorità giudiziaria e dei provvedimenti disciplinari emessi dagli organi competenti a carico dei notai, è data comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al consiglio distrettuale del luogo ove è la sede del notaio, a cura, rispettivamente, del cancelliere e del segretario dell'organo disciplinare.

ART. 150.

Ricorso all'autorità giudiziaria.

Avverso il provvedimento di ammenda disciplinare è ammesso il ricorso al tribunale da parte del notaio interessato e del conservatore dell'archivio, entro un termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, sentito il conservatore dell'archivio e il notaio interessato.

Avverso i provvedimenti di competenza del consiglio regionale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede il consiglio regionale da parte del procuratore generale e del notaio interessato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Corte d'appello decide con l'osservanza delle medesime forme stabilite per il giudizio dinnanzi al tribunale. Il presidente della Corte d'appello, su istanza del notaio o del procuratore generale, può sospendere la

esecuzione del provvedimento di sospensione cautelare.

I provvedimenti di sospensione a tempo indeterminato e di destituzione, nel caso che non sia stato proposto gravame a norma del terzo comma del presente articolo, non hanno effetto se non siano stati omologati con provvedimento del presidente della Corte d'appello, previo esame della legittimità dei provvedimenti stessi.

ART. 151.

Ricorso per cassazione.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso ricorso alla Corte di cassazione da parte del notaio o del conservatore dell'archivio per incompetenza, violazione o falsa applicazione della legge.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso in cassazione da parte del notaio o del procuratore generale per gli stessi motivi di cui al primo comma.

Il ricorso deve essere proposto entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza ed è esente dal deposito per multa.

ART. 152.

Riammissione all'esercizio professionale.

Il notaio, nei confronti del quale sia stato pronunciato provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, può chiedere nelle ipotesi previste dall'articolo 132 lettera *a*), ove abbia ottenuta la riabilitazione e, negli altri casi regolati dal citato articolo, dopo decorso almeno un triennio dalla data del provvedimento, di essere riammesso all'esercizio della professione.

Sulla richiesta provvede, sentito l'interessato, e valutate le circostanze il Consiglio regionale.

Avverso le decisioni del consiglio regionale è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma degli articoli 150 e 151.

TITOLO VI

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

ART. 153.

Natura giuridica della Cassa.

La Cassa nazionale del notariato, con sede in Roma, è persona giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 154.

Oggeto della Cassa.

La Cassa attua, nell'ambito della categoria dei notai, i princìpi della solidarietà economica e sociale. A tal fine provvede:

a) alla corresponsione di assegni integrativi di solidarietà a favore dei notai che dall'esercizio attivo della professione non conseguano onorari di repertorio adeguati alle esigenze di una vita dignitosa e di una idonea organizzazione del pubblico servizio;

b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio, del coniuge superstite e, in mancanza di questo, dei figli fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

c) alla corresponsione ai notai che cessano dall'attività o ai loro eredi di un'indennità proporzionata agli anni di esercizio;

d) all'erogazione di assegni straordinari a favore di notai cessati o loro familiari, che abbiano necessità di soccorso, e anche, per gravi motivi, a favore di notai in esercizio;

e) alla corresponsione di assegni scolastici o borse di studio a favore di figli di notai, anche se cessati dall'esercizio;

f) alla concessione di contributi per spese di malattia ai notai in esercizio o cessati nonché ai familiari a loro carico;

g) alla concessione a favore dei notai in esercizio di mutui agevolati per l'acquisto dello studio e dell'abitazione nei limiti delle disponibilità di un apposito fondo di rotazione;

h) alla locazione a condizioni di favore ai consigli notarili di immobili di proprietà della Cassa destinati alle loro sedi;

i) all'attuazione di iniziative di carattere previdenziale e assistenziale a favore dei notai e delle loro famiglie.

La Cassa inoltre, provvede alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale e per l'attuazione delle relative funzioni istituzionali sia in campo nazionale che internazionale, nonché al soddisfacimento di ogni altro onere a carico di esso.

ART. 155.

Entrate e spese della Cassa - Bilancio.

La Cassa percepisce le quote di onorari e dei diritti di repertorio previsti dall'articolo 120, amministra le proprie riserve patrimo-

niali e ogni altra disponibilità finanziaria, provvede alle erogazioni necessarie per il conseguimento delle proprie finalità.

L'esercizio finanziario della Cassa nazionale del notariato ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 156.

Riscossione contributi a cura degli archivi notarili e degli uffici del registro.

Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione dei contributi di pertinenza della Cassa di cui all'articolo 120 e al relativo versamento sul conto corrente postale intestato alla Cassa stessa, previa detrazione dell'aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento.

Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato entro il 20 febbraio di ogni anno i prospetti dei redditi di repertorio maturati dai notai nell'anno precedente con l'annotazione dei posti vacanti e l'indicazione, per ciascun notaio, delle eventuali cancellazioni o iscrizioni nel corso dell'anno e delle relative date.

ART. 157.

Commissione amministratrice della Cassa.

La Cassa è amministrata da una commissione, composta del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale la presiede, e di otto membri dei quali sei notai in esercizio e due notai in pensione.

I notai in esercizio sono nominati dal Consiglio nazionale del notariato fra i suoi componenti.

I notai in pensione sono nominati, in collegio unico nazionale, dagli appartenenti a tale categoria, mediante votazione che ha luogo presso le sedi dei consigli distrettuali secondo le norme per elezioni dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, nella data fissata dal presidente del Consiglio nazionale a non oltre dieci giorni dalla data delle elezioni del consiglio.

Il presidente del Consiglio nazionale trasmette ai presidenti dei consigli distrettuali, almeno venti giorni prima della data fissata, l'elenco aggiornato dei notai in pensione residenti nel distretto, e le schede occorrenti per l'elezione dei componenti della commissione

amministratrice e del componente del collegio dei revisori dei conti.

Ogni consiglio distrettuale nomina fra i notai in esercizio o in pensione un ufficio elettorale composto di tre membri, che provvede all'autenticazione delle schede e ad ogni altra operazione elettorale.

Dopo la chiusura delle votazioni l'ufficio procede allo scrutinio, e ne trasmette subito i risultati al Ministero di grazia e giustizia che, verificata la regolarità delle operazioni ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, compila la graduatoria dei candidati e proclama eletti i due notai che abbiano riportato il maggior numero di voti.

I componenti notai in esercizio della commissione che per qualsiasi causa vengono a cessare anzi tempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione. I componenti notai in pensione sono sostituiti dal Ministero di grazia e giustizia con i canditati che seguono nella graduatoria.

La commissione elegge nel suo seno un vicepresidente e un segretario.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità la proposta si considera respinta.

La commissione scade contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continua ad esercitare tutte le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova commissione.

ART. 158.

Attribuzioni della commissione.

La commissione amministratrice:

1) provvede alla regolamentazione dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 154 stabilendo i limiti, i criteri e la misura delle erogazioni;

2) approva, entro il mese di dicembre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e, entro il mese di aprile, il conto consuntivo dell'esercizio decorso;

3) delibera l'acquisto, l'alienazione, la permuta dei beni immobili, nonché l'accettazione di lasciti, donazioni o altra liberalità;

4) delibera l'acquisto e l'alienazione di titoli e di altri beni mobili;

5) approva il regolamento organico del personale con il quale sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonché la

consistenza numerica e il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza del personale – compreso il direttore – comunque necessario per le esigenze funzionali dell'ente;

6) nomina il direttore ed assume tutto l'altro personale dipendente;

7) adotta tutti i provvedimenti di attuazione dei fini istituzionali della Cassa;

8) determina i criteri di massima concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente, nonché ogni atto inerente alla gestione del patrimonio.

La commissione amministratrice può delegare le attribuzioni di cui ai punti 7 e 8 ad uno o più membri anche costituendo appositi comitati.

Alle riunioni della commissione amministratrice partecipa il direttore della Cassa con voto consultivo.

ART. 159.

Esecutività delle deliberazioni.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 3) e 5) del precedente articolo devono essere comunicate al Ministro di grazia e giustizia entro quindici giorni dalla loro approvazione; esse diventano esecutive quando, dopo trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, non siano sospese dal Ministro. La sospensione perde ogni efficacia qualora non sia seguita da un provvedimento definitivo nei quindici giorni successivi.

Le deliberazioni di cui al n. 2) del precedente articolo sono immediatamente esecutive; devono, comunque, essere comunicate al Ministro di grazia e giustizia entro quindici giorni dalla approvazione.

Ogni altra deliberazione, non compresa per l'oggetto fra quelle di cui ai commi precedenti, ha immediata esecuzione.

ART. 160.

Collegio dei revisori dei conti.

La revisione della gestione della Cassa è affidata ad un collegio di revisione composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui quattro nominati dal Consiglio nazionale, scegliendoli anche fra i propri componenti, ed uno degli effettivi dai notai in pensione, contemporaneamente ai componenti la commissione amministratrice e secondo le stesse norme.

Il collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alla riunione della commissione amministratrice e dei comitati.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del suddetto termine cessano dalle funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del codice civile, in quanto applicabili.

ART. 161.

Presidente della commissione amministratrice.

Il presidente della commissione ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato.

In caso di assenza o di impedimento esso è sostituito dal vicepresidente per l'ordinaria amministrazione e per gli affari urgenti.

ART. 162.

Reimpiego delle riserve - Lasciti e donazioni.

La Cassa provvede al reimpiego delle sue riserve anche in acquisto di beni immobili e può ricevere lasciti, donazioni e ogni altra liberalità.

ART. 163.

Autorizzazione ministeriale.

Per gli acquisti di beni immobili, per l'accettazione di lasciti, donazioni e ogni altra liberalità è necessaria soltanto la autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 164.

Incedibilità e impignorabilità delle corresponsioni.

Le corresponsioni e concessioni fatte dalla Cassa non possono essere cedute né assoggettate a pignoramenti o sequestri, se non nei limiti previsti dall'articolo 545 del codice di procedura civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 165.

Forma pubblica amministrativa.

Dall'entrata in vigore della presente legge, la redazione di atti in forma pubblica amministrativa è limitata, a pena di invalidità, agli atti le cui spese sono a carico della parte contraente pubblica.

I pubblici ufficiali autorizzati a ricevere atti pubblici devono attenersi alle norme e sono sottoposti ai controlli che concernono l'attività notarile, con le sole eccezioni sancite espressamente dalle leggi speciali.

ART. 166.

Spese per il funzionamento della commissione per i trasferimenti.

Gli oneri relativi al funzionamento della commissione di cui al precedente articolo 58, fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero.

Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui all'articolo 52 e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 58, sono dagli archivi notarili versate in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, e successivamente assegnate, con decreti del Ministero del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Al componente della commissione non appartenente all'amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio o di soggiorno spettanti ai magistrati di corte d'appello.

ART. 167.

Scritturazione a stampa.

È abrogata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante la redazione a stampa degli atti notarili.

ART. 168.

Obbligo di fornire informazioni.

Gli archivi notarili e gli altri pubblici uffici, debbono, nei limiti delle rispettive competenze, fornire al Consiglio nazionale, alla Cassa nazionale del notariato, ai consigli regionali e distrettuali e agli organi disciplinari previsti dalla legge, tutte le informazioni che fossero richieste per assolvere i loro compiti istituzionali.

ART. 169.

Sigilli.

Il Consiglio nazionale del notariato, la Cassa nazionale del notariato, i consigli notarili regionali e distrettuali, debbono essere forniti di due sigilli del diametro di 35 millimetri, l'uno ad umido e l'altro a secco, portanti nel mezzo l'emblema dello Stato e con le seguenti rispettive leggende: « Consiglio nazionale del notariato », « Cassa nazionale del notariato », « Consiglio notarile regionale di... », « Consiglio notarile distrettuale di... ».

ART. 170.

Abrogazione disposizioni precedenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori sostituite o in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 171.

Regolamento

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato il nuovo Regolamento contenente le norme complementari e di attuazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 172.

Rinvio.

Fino a quando non sarà emanato il Regolamento previsto dall'articolo precedente, saranno in materia applicabili le vigenti disposizioni legislative e regolamentari non incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 173.

Applicazione delle norme riguardanti l'incompatibilità.

Le disposizioni relative alla incompatibilità con le funzioni notarili, previste nell'articolo 5, sono applicabili anche ai notai nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I notai che svolgono una attività dichiarata incompatibile dalla presente legge dovranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, comunicare al Ministro di grazia e giustizia, tramite il Consiglio notarile competente, la cessazione di tale attività, dandone idonea documentazione.

ART. 174.

Applicazione delle norme in materia disciplinare.

Alle infrazioni disciplinari commesse dal notaio prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni a lui più favorevoli.

Le norme relative al procedimento disciplinare e ai mezzi di impugnazione previste dalla presente legge sono applicabili anche ai procedimenti in corso.

ART. 175.

Durata in carica del Consiglio nazionale del notariato dei consigli distrettuali e della commissione amministratrice della Cassa.

Il consiglio nazionale del notariato e la commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, vi rimarranno fino alla scadenza del termine e secondo la disciplina prevista dalla normativa precedente.

I Consigli notarili distrettuali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge vi rimarranno fino alla prima assemblea distrettuale prevista dall'articolo 41, primo comma, lettera *b*).

ART. 176.

Svincolo delle cauzioni notarili.

Le cauzioni notarili, previste dai precedenti ordinamenti, sono svincolate di diritto all'entrata in vigore della presente legge.

I competenti uffici sono autorizzati a procedere alle formalità necessarie e conseguenti a richiesta di qualsiasi interessato.

ART. 177.

Praticanti notai - Limiti di età per partecipare ai concorsi.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto la pratica notarile, possono essere ammessi ai primi due concorsi che saranno banditi dopo tale data anche se abbiano superato il limite di età previsto dall'articolo 4, n. 2), purché non abbiano superato i limiti previsti dalle norme precedentemente in vigore.